SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A04099-A04100

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 20 febbraio 2007.

Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale. (Direttiva n. 2).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale

Alle agenzie

All'ARAN

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/01)

Agli enti di ricerca

Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca)

Alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato

A tutte le regioni

Agli enti locali

Alle aziende del Servizio sanitario nazionale

Ai nuclei di valutazione

Agli organi di controllo interno

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

e, p. c.:

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Alla CRUI

1. *Premessa.*

Una visione integrata dell'innovazione non può essere dettata unicamente dall'applicazione delle tecnologie, ma è necessario tener conto della semplificazione dei processi amministrativi, della sostenibilità degli stessi e della necessità di interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni che devono operare secondo standard di qualità e sicurezza.

È necessaria una forte azione di coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali per condividere gli obiettivi e definire la programmazione di breve e lungo termine, individuando le linee prioritarie d'intervento, le modalità d'attuazione, di controllo e mettendo a sistema le diverse esperienze e iniziative settoriali già realizzate. Il suddetto processo deve ottimizzare gli investimenti per pervenire contestualmente ad un miglioramento della qualità ed al contenimento della spesa pubblica.

La principale esigenza è il coordinamento delle iniziative settoriali, di competenza delle diverse amministrazioni, per poter attivare, in tempi brevi ed in modo incrementale, la riorganizzazione dei macroprocessi anche affiancando le amministrazioni nella progettazione e attuazione degli interventi.

Tale coordinamento non può prescindere dalla regolamentazione tecnica, necessaria ad omogeneizzare ed integrare le procedure, attraverso l'emanazione delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD).

La metodologia di attuazione del sistema nazionale di e-government presuppone:

la condivisione degli obiettivi e delle strategie di intervento;

il raccordo delle azioni della PA centrale;

il coordinamento delle iniziative nazionali e territoriali anche attraverso una migliore definizione dei contenuti degli accordi di programma quadro;

un'attività costante di monitoraggio per la valutazione dello stato di attuazione degli interventi definiti nell'ambito di una strategia condivisa.

I grandi obiettivi strategici da raggiungere, contenuti nelle linee strategiche già diffuse da questo Ministro e consultabili sul sito http://www.innovazionepa.gov.it, a cui devono necessariamente uniformarsi le amministrazioni in indirizzo sono:

migliorare l'efficienza interna di ogni singola amministrazione, perseguendo un forte cambiamento organizzativo e gestionale tramite l'innovazione tecnologica;

realizzare la piena cooperazione fra le amministrazioni mediante la condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare le procedure;

migliorare la trasparenza e l'efficienza della spesa pubblica attraverso strumenti che consentano un maggior controllo di gestione e della finanza pubblica;

sviluppare i servizi on-line e garantire l'accesso in modo veloce e sicuro combattendo il divario digitale, dovuto a condizioni sociali, fisiche o territoriali;

misurare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione con criteri qualitativi e quantitativi anche in termini di bilancio sociale, utilizzando le tecnologie per la valutazione sia all'interno della PA che per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini, imprese e altre PA.

2. *Profili organizzativi.*

Gli obiettivi individuati impongono di dare impulso all'attuazione del CAD, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 17, presso ogni amministrazione centrale, di un unico centro di competenza che presieda alle scelte organizzative e tecnologiche e che tutti i centri di competenza cooperino, in sede di Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 18 del CAD al disegno complessivo e all'individuazione delle priorità. La Conferenza è il punto di raccordo fra le amministrazioni centrali e la Presidenza del Consiglio. Le linee prioritarie concordate dalla Conferenza sono periodicamente sottoposte al Comitato dei Ministri per la società dell'informazione (CMSI) che decide sulla articolazione temporale dei finanziamenti necessari.

Le azioni di coordinamento e indirizzo, come già precisato nelle linee strategiche adottate da questo Ministro, richiedono la determinazione di indicatori condivisi per il monitoraggio delle iniziative e per la valutazione degli impatti in termini di costi ed efficienza sul sistema complessivo.

I modelli di valutazione di ogni intervento devono prevedere criteri quantitativi e qualitativi valutabili in ogni fase di un intervento. A tale scopo i centri di competenza, devono assumere un ruolo chiave per poter garantire continuità e coerenza all'azione di monitoraggio.

I centri di competenza devono altresì garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 2004, n. 4 promuovendo tutte le iniziative per assicurare la conformità delle procedure elettroniche delle amministrazioni di competenza alle esigenze dei soggetti disabili.

I centri di competenza espletano i compiti di cui all'art. 17 del CAD, condividendo con i dirigenti delle singole strutture, la responsabilità in merito all'effettivo adeguamento alle prescrizioni espresse nella presente direttiva.

3. *Ruolo della presente direttiva.*

La presente direttiva intende guidare le amministrazioni nell'applicazione di alcune tra le più innovative disposizioni del CAD, anche in considerazione della prossimità dell'entrata in vigore di talune prescrizioni.

Sebbene il CAD sia in vigore da tempo, le amministrazioni appaiono, infatti, ancora in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette ad elevare il livello tecnologico delle prestazioni e, di conseguenza, ad incrementare l'interazione con i cittadini e le imprese. Il coordinamento di governo unico dei Dipartimenti innovazione tecnologica e della funzione pubblica da parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è il segno della consapevolezza dell'esistenza di un inscindibile rapporto (biunivoco) tra innovazione tecnologica e organizzazione e della convinzione che le nuove tecnologie possano determinare un sostanziale salto di qualità solo se utilizzate in maniera sinergica e secondo un disegno coerente. L'innovazione di sistema e l'innovazione tecnologica debbono essere considerati come l'unica strada che possa condurre l'amministrazione ad offrire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione delle politiche pubbliche, riducendo la spesa.

Lo sviluppo dell'azione dell'amministrazione mediante strumenti digitali, oltre ad agevolare i rapporti con cittadini, può anche migliorare i processi di valutazione e monitoraggio dell'operato delle strutture. Solo l'esatta, quanto tempestiva, conoscenza delle attività delle amministrazioni, può consentire la redazione di report e l'avvio di processi di correzione, permettendo un tempestivo circuito informativo fra organi di controllo ed organi di indirizzo politico.

Conseguentemente l'effettiva applicazione delle disposizioni previste nel CAD, attesa l'interconnessione fra l'elevazione delle performances delle pubbliche amministrazioni ed il ricorso agli strumenti tecnologici, integra un parametro di valutazione della capacità gestionale della dirigenza pubblica. Appare significativo che una delle difficoltà registrate nella valutazione della dirigenza pubblica, sia stata proprio l'intempestività delle informazioni inerenti l'attività, talché è di tutta evidenza che la completa digitalizzazione dell'operato delle amministrazioni può agevolare anche gli organismi di controllo e monitoraggio.

L'adeguamento delle amministrazioni alle prescrizioni di seguito enunciate, costituisce una prima tappa nell'integrale attuazione del CAD. Appare tuttavia indifferibile, in considerazione dei benefici per l'intero sistema, procedere con immediatezza all'applicazione del CAD, nei limiti in cui ciò possa essere realizzato senza oneri aggiuntivi per le amministrazioni.

4. *Sostegno all'interoperabilità di dati tra amministrazioni.*

Le modifiche apportate all'art. 18, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, in tema di autocertificazione impongono l'adozione di nuovi sistemi di consultazione dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni. La nuova formulazione della disposizione impone di richiedere ai cittadini esclusivamente gli «elementi necessari per la ricerca dei documenti» ove inerenti «atti, fatti, qualità e stati soggettivi ... in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni». Le amministra-

zioni devono quindi predisporre procedure idonee a consentire il rilascio di provvedimenti anche in assenza di qualsiasi produzione documentale da parte del soggetto istante. Se il ricorso all'autocertificazione ovvero alle dichiarazioni sostitutive ha consentito, finora, all'amministrazione procedente di confidare sulla fondatezza della situazione di fatto e di diritto derivante dalle dichiarazioni prodotte dai soggetti istanti, la procedura introdotta dall'art. 18 della legge n. 241 del 1990 impone la capacità dell'amministrazione di verificare direttamente la sussistenza di presupposti. Deve quindi apprestarsi un sistema di acquisizione delle informazioni e dei documenti, non più fondato sul controllo della documentazione quale presupposto per il rilascio di provvedimenti abilitanti, ma radicato sulla mera consultazione dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, in tempo reale.

L'obiettivo da perseguire è quindi quello di giungere alla piena applicazione dell'art. 18 della legge n. 241 del 1990, predisponendo meccanismi che consentano alle amministrazioni di accertare direttamente la sussistenza, in capo al cittadino o all'impresa richiedente, delle condizioni necessarie per esercitare i diritti e le facoltà riconosciute dall'ordinamento, attese altresì le disfunzioni connesse ai controlli sull'autenticità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.

L'avvio delle procedure di approvazione delle regole tecniche di cui agli articoli 59 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, mediante costituzione delle specifiche commissioni, esprime la volontà — di questo Ministro — di voler procedere, quanto prima, all'attuazione del più elevato sistema di interoperabilità. Una volta fissate le norme tecniche, è necessario che le amministrazioni adeguino le procedure ed i sistemi alle nuove prescrizioni tecniche ed agli standard in materia di interoperabilità e di sicurezza previsti nell'ambito del Sistema di pubblica connettività (SPC), al fondamentale scopo di raggiungere, nel breve periodo, l'effettivo e generale interscambio dei dati e dei documenti e, nel medio periodo, l'integrazione in rete dei servizi e delle procedure, anche ove sia previsto l'intervento di più organi dello stesso ente o di più enti.

Nelle more, tuttavia, si invitano le singole amministrazioni ad utilizzare gli strumenti convenzionali di collaborazione istituzionale già offerti dalla legislazione vigente (art. 58, comma 2, del CAD), concludendo protocolli d'intesa finalizzati a consentire la reciproca consultazione dei dati. Appare allora opportuno che le amministrazioni, destinatarie della presente direttiva, comunichino alla segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica le convenzioni già attivate, ovvero, gli ostacoli che si frappongono alla loro adozione.

La Segreteria della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica provvederà a raccogliere suddetta documentazione, offrendo il proprio supporto per agevolare la conclusione delle convenzioni, mediante l'attivazione di procedure di consultazione. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) fornirà l'assistenza tecnica necessaria per il superamento degli ostacoli tecnologici che non consentano, in concreto, l'interscambio dei dati; si rappresenta che tale ultimo organismo, ai sensi dell'art. 58, u.c., del CAD «definisce gli schemi di convenzioni finalizzati a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali».

Il tutto anche al fine ultimo di garantire la diffusione delle nuove tecnologie in maniera uniforme nelle diverse realtà territoriali del Paese, in modo da evitare il fenomeno del digital divide nel settore pubblico, prevenendo «il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale» (art. 14, comma 3, del CAD).

Per quanto riguarda i contenuti delle stipulande convenzioni o protocolli di intesa, deve essere previsto che, in ogni caso di interscambio, accesso o comunicazione dei dati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'amministrazione che li detiene per i fini istituzionali (art. 58 del CAD) e che questa è responsabile della esattezza (anche sotto il profilo della tempestività degli aggiornamenti), veridicità e integrità delle informazioni cedute o trasmesse.

Si ribadisce che le amministrazioni hanno l'obbligo di rendere accessibili e fruibili i dati ogni qual volta l'utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo i casi di esclusione dall'accesso previsti dalla legge in via eccezionale e derogatoria rispetto al principio della accessibilità per fini istituzionali (art. 2, comma 6 del CAD ed art. 24 della legge 241 del 1990) e salvo il riconoscimento, all'amministrazione cedente dei soli costi di natura eccezionale eventualmente sostenuti.

L'interscambio di dati deve inoltre avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dell'amministrazioni digitale e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare si ricorda che l'interscambio o la libera consultabilità dei dati, lascia impregiudicata la qualità di titolare del trattamento in capo all'amministrazione depositaria dei dati e presuppone l'intestazione della qualità di responsabile del trattamento in capo all'amministrazione ammessa alla consultazione, così come sancito nelle definizioni di cui all'art. 4, comma 1 lettere *f)* e *g)* del decreto legislativo n. 196 del 2003. Il trat-

tamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve comunque avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza, ammettendo alla consultazione solo il personale autorizzato alla consultazione. In questa prospettiva, si ricorda altresì che le convenzioni fra amministrazioni devono prevedere un sistema di piena responsabilizzazione dell'amministrazione ammessa alla consultazione di dati, disciplinando puntualmente le politiche di accesso e i livelli di autorizzazione previsti per ciascuna categoria di personale autorizzata, nonché i sistemi di tracciamento degli accessi (log).

5. *Il rilascio di atti in formato elettronico da parte delle amministrazioni ai sensi della legge n. 241 del 1990, in occasione dell'esercizio del diritto di accesso.*

L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituisce, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, espressione di un «diritto civile e sociale» dei cittadini, talché tutte le pubbliche amministrazioni devono agevolarne la realizzazione. L'esercizio di tale diritto deve tuttavia coniugarsi con l'esigenza di risparmiare i costi di riproduzione cartacea dei documenti. Considerando che l'art. 3-*bis* della stessa legge n. 241 del 1990, sancisce che «le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati» appare opportuno che queste adottino misure regolamentari ed organizzative che consentano il rilascio di documenti in formato elettronico mediante uso di supporti informatici. La scelta di rilasciare copia di documenti amministrativi su supporto elettronico non si configura quale ostacolo al pieno esercizio della posizione di diritto soggettivo pubblico funzionalizzato del diritto di accesso.

Si invitano quindi tutte le amministrazioni in indirizzo ad adottare i regolamenti attuativi della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, ovvero atti di organizzazione inerenti l'esercizio del diritto di accesso, con specifiche prescrizioni in virtù delle quali, ove per la quantità o la dimensione dei documenti richiesti, ovvero per la presenza di altre ragioni organizzative (disfunzioni nelle strutture deputate alla riproduzione di documenti, carenza di personale o altre situazioni similari) l'amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, dietro il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura dei documenti e di rimborso del costo del supporto elettronico.

6. *Pubblicità delle procedure contrattuali delle amministrazioni.*

L'art. 54, comma 1, lettera *f)* del codice dell'amministrazione digitale impone alle amministrazioni di rendere disponibili sui siti istituzionali, tra l'altro, «l'elenco di tutti i bandi di gara». Siffatto adempimento deve integrarsi con quanto previsto nell'art. 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo cui «gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Al fine di incrementare il regime di pubblicità e conoscenza dell'azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20.000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure. Tutta l'attività finalizzata all'acquisizione di beni, servizi o realizzazione di opere, di importo superiore ai 20.000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque.

Le uniche ipotesi in cui le amministrazioni possono esimersi dal pubblicare gli atti inerenti le aggiudicazioni, si rinvengono laddove siffatto adempimento possa comportare la diffusione di dati sensibili ovvero attenga a convenzioni contenenti informazioni coperte da segreto di stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero contenenti notizie dalla cui divulgazione possa derivare una lesione alla sicurezza e alla difesa nazionale.

Il dirigente responsabile della struttura committente, è tenuto a curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione. Il rispetto di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigente.

La pubblicazione on line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica anche l'assunzione di una garanzia di conformità (da pubblicizzare sul sito istituzionale in maniera adeguata) delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali (cartacei), ai sensi dell'art. 54, comma 4 del CAD.

Mediante la dichiarazione di corrispondenza degli atti pubblicati nei siti istituzionali all'attività amministrativa, gli enti — e, per essi, i responsabili dei contenuti dei siti (in qualità di content provider) — si assumono la responsabilità delle operazioni di pubblicazione on line, con le relative conseguenze civili, penali ed amministrative, ad esempio in caso di difformità rispetto all'originale (cartaceo o digitale).

Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *n)* del CAD, per dati pubblici si intendono «i dati conoscibili da chiunque» deve offrirsi applicazione a quanto contenuto nell'art. 54, comma 3 del CAD, riguardo alla necessaria gratuità della fruizione dei dati pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non necessità di alcuna autenticazione per fruire di tale tipologia di informazioni (ad accesso libero).

Per le amministrazioni centrali che già dispongono di un proprio sito, il termine per la conformazione dei siti istituzionali è quello del 1º gennaio 2008.

Il contenuto dell'art. 54 del CAD deve poi integrarsi con quanto sancito nell'art. 1, comma 593 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) riguardo alla pubblicazione sul sito web della «retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico», come già ricordato nella direttiva adottata da questo Ministro n. 1 del 2007.

7. *L'abilitazione per l'accesso ai servizi.*

L'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni appare, allo stato attuale, ancora marginale. L'art. 64 del CAD prevede che la carta d'identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) costituiscano gli strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica.

Lo stesso art. 64 del CAD, tuttavia, prevede che le pubbliche amministrazioni consentano «l'accesso ai servizi in rete erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del soggetto che richiede l'accesso». Conseguentemente si invitano le amministrazioni destinatarie della presente direttiva, ad avviare le procedure necessarie per permettere l'effettiva attuazione di suddetta prescrizione. Allo stato attuale, infatti, la quantità delle procedure attivabili mediante strumento elettronico risulta ridotta. Il citato art. 64 consente, anche prima dell'attivazione della carta d'identità elettronica (CIE) e/o della carta nazionale dei servizi (CNS), di poter avviare procedure amministrative mediante assegnazione di codici di identificazione, pin o password.

Si precisa che l'attuazione del sopracitato art. 64 del CAD non implica alcun costo aggiuntivo per le amministrazioni, atteso che l'aggiornamento del sistema informatico alle tecnologie CIE/CNS deve comunque realizzarsi entro il 31 dicembre 2007, secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 3 del CAD. Siffatto aggiornamento deve però poter consentire, nelle more, l'erogazione di servizi on line, tramite autenticazione, ove necessaria, mediante pin e password. In tal modo, anche coloro che non siano già in possesso di CIE/CNS, potranno accedere ai servizi erogati on line dalle amministrazioni, mediante siffatto alternativo sistema di autenticazione. Si realizzerà quindi, solo in via provvisoria, un sistema duale di interazione tra amministrazione e cittadini, fino a che la diffusione di CIE/CNS e il relativo riconoscimento da parte delle pubbliche amministrazioni, non sia generalizzato.

Sono escluse dalle suddetta prescrizioni, in linea con quanto affermato nell'art. 64, comma 3 del CAD, le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali.

L'adempimento alle prescrizioni fissate nell'art. 64 del CAD, integra elemento di valutazione della dirigenza. Il livello di interazione informatica con i cittadini, ossia la quantità di procedimenti attivati, in virtù di istanze prodotte mediante strumento digitale, costituisce, infatti, un oggettivo parametro di misurazione delle prestazioni.

8. *Interoperabilità dei sistemi di gestione elettronica dei documenti delle amministrazioni.*

Per aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficienza interna delle amministrazioni, occorre rendere più veloce ed economico lo scambio di documenti tra le pubbliche amministrazioni. A tal fine, i sistemi di gestione informatica dei flussi documentali si collocano in una dimensione più ampia nell'ottica della interconnessione e interoperabilità dei sistemi informativi pubblici. In particolare per interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di automatizzare altresì le attività ed i processi amministrativi conseguenti (art. 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 2000, n. 272).

Per realizzare l'interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale gestiti dalle pubbliche amministrazioni, è necessario che le amministrazioni, in primo luogo, utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli strumenti elettronici e la firma digitale nonché la trasmissione mediante posta elettronica certificata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti (circolare AIPA del 7 maggio 2001, n. 28). Le amministrazioni dovranno, altresì, dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per la conservazione dei documenti generati in formato digitale secondo le regole attualmente vigenti (delibera n. 11 Cnipa del 19 febbraio 2004).

Roma, 20 febbraio 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrata alla Corte dei conti il 10 aprile 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 43

07A04262

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Celli Marika, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Celli Marika, nata a Rimini il 16 luglio 1980, cittadina sammarinese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito nella Repubblica di San Marino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologa in Italia;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico, laurea in psicologia, presso l'«l'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna» in data 16 novembre 2004;

Preso atto che l'istante è iscritta all'ordine degli psicologi della Repubblica di San Marino dal 20 maggio 2006;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologa - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi in data 14 dicembre 2006;

Considerato il conforme parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale degli psicologi nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Celli Marika, nata a Rimini il 16 luglio 1980, cittadina sammarinese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A04212

DECRETO 3 maggio 2007.

Riconoscimento, al sig. Marcone Rafael, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Marcone Rafael, nato a Pueblo Libre Lima (Perù) il 28 ottobre 1967, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale peruviano di «Abogado», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachiller en Derecho», conseguito presso la «Universidad de San Martin de Porres» il 13 giugno 1994 e del «Titulo de Abogado» rilasciato dall'«Universidad de San Martin de Porres» in data 17 ottobre 1994;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima», dal 18 novembre 1994;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 gennaio 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Marcone Rafael, nato a Pueblo Libre Lima (Perù) il 28 ottobre 1967, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04214

DECRETO 7 maggio 2007.

Riconoscimento, al sig. Fiori Claudio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Fiori Claudio, nato a Latina il 3 aprile 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso la «Libera Università Internazionale degli studi sociali LUISS» di Roma in data 2 novembre 2004;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 5 luglio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 27 luglio 2006;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 13 novembre 2006 dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Fiori Claudio nato a Latina il 3 aprile 1979, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto anministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A04213

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2007.

Attuazione dell'articolo 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante autorizzazione ad apportare modifiche alle procedure di pagamento della quota nazionale di competenza del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni concernente «coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e, in particolare, l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante approvazione del regolamento concernente l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 56, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 - con il quale il Ministro del tesoro viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi nazionali ivi previste, per un più efficace e tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, recante modifica, da ultimo, delle procedure di pagamento della quota nazionale posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il cofinanziamento dei programmi adottati dall'Italia nell'ambito degli interventi dei Fondi strutturali comunitari;

Ritenuto necessario aggiornare le procedure di pagamento delle quote di cofinanziamento nazionale, a carico del richiamato Fondo di rotazione, in coerenza con l'evoluzione della corrispondente normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 dell'8 novembre 2000, è sostituito dal seguente:

«Il Fondo provvede alle erogazioni delle quote di cofinanziamento nazionale di cui all'art. 7, poste a proprio carico, secondo i seguenti criteri:

a) per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo, sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

b) per gli interventi cofinanziati dal FEASR e dal FEP, il Fondo eroga le quote a proprio carico, a titolo di anticipo, pagamento intermedio e saldo, sulla base delle procedure di pagamento previste dalla normativa comunitaria che disciplina i pagamenti per i predetti interventi, a partire dalla programmazione 2007/2013;

c) per gli interventi cofinanziati con risorse derivanti da altri strumenti e linee del bilancio comunitario, il Fondo eroga le quote a proprio carico, adeguandosi alle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria.

In mancanza di specifica disciplina comunitaria, il Fondo provvede nei termini seguenti:

erogazione di un anticipo pari al 5% della quota di cofinanziamento a proprio carico; erogazione della restante quota sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati dall'amministrazione titolare.».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 175

07A04291

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Suino Cinto Toscano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 29 settembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Suino Cinto Toscano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela della Cinta Senese, con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Suino Cinto Toscano» l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71;

Considerato che l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Suino Cinto Toscano conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Suino Cinto Toscano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 29 settembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4,

dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Suino Cinto Toscano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Suino Cinto Toscano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 29 settembre 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Suino Cinto Toscano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Suino Cinto Toscano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Suino Cinto Toscano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.

Art. 8.

L'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04257

DECRETO 27 marzo 2007.

Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli freschi, di cui all'articolo 8, del decreto ministeriale 1º agosto 2005, concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione e successive modifiche, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;

Vista la legge 29 aprile 2005, n. 71, di conversione dei decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, in particolare l'art. 1, di modifica dell'art. 18 del decreto legislativo

29 marzo 2004, n. 99, che dispone che l'Agecontrol S.p.a. effettua i controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001, come modificato dalle leggi 29 aprile 2005, n. 71, e 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi», con il quale è stato definito un nuovo assetto normativo e funzionale in ottemperanza all'ordinamento introdotto in ambito nazionale dalla richiamata legge n. 71/2005;

Visto il manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli, di seguito detto «manuale», adottato ai sensi dell'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 1° agosto 2005, di cui costituisce parte integrante;

Considerato altresì, che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2005, i successivi aggiornamenti e integrazioni al manuale ed alla relativa modulistica sono disposti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 gli operatori che commercializzano ortofrutticoli freschi soggetti alle norme di commercializzazione, devono essere iscritti nell'apposita banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli, di seguito detta «banca dati», istituita ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1148/01, presentando alla regione dove hanno la propria sede legale, apposita domanda di iscrizione e di aggiornamento, utilizzando la modulistica predisposta dall'autorità di coordinamento, recata dal manuale;

Considerato che dall'esperienza acquisita è emersa la necessità di procedere a modifiche ed integrazione dei predetto manuale, per rendere le procedure più efficaci e adeguate alle variazioni del quadro normativo nel frattempo intervenute.

Considerato che le attuali modalità di controllo sul mercato interno consentono la verifica, a campione, delle merci in ogni stadio della loro commercializzazione e che pertanto è opportuno limitare l'obbligo della notifica di spedizione alle sole partite dei prodotti ortofrutticoli, destinate ai mercati situati al di fuori dell'ambito nazionale ed entro il territorio comunitario;

Considerato che il manuale prevede che il controllore debba essere in possesso di una specifica istruzione e titolo di studio in materie agrarie, mentre è opportuno estendere l'accesso al ruolo di controllore anche al personale in possesso di altro titolo di studio di istruzione superiore, purché accompagnato da *curriculum vitae* da cui risulti una comprovata formazione ed esperienza nell'ambito del settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Considerato che occorre semplificare gli adempimenti relativi alle istanze di iscrizione, variazione e cancellazione alla banca dati, sostituendo a tal fine gli allegati *C)* e *G)* della sezione V del manuale;

Considerato che l'esperienza maturata nell'ambito dei controlli effettuati sul mercato interno, rende necessaria l'adozione di un nuovo modello di rilevazione degli operatori, sostituendo a tal fine il modello della check-list di cui all'allegato *D)* della sezione V del manuale;

Considerato che con nota ministeriale n. E-420 del 13 giugno 2006 l'Agecontrol S.p.a. è stata autorizzata all'uso di una modulistica standard per la gestione delle domande di cancellazione dalla banca dati e che pertanto, occorre integrare detta modulistica nel manuale;

Decreta:

Art. 1.

Il manuale adottato ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 1° agosto 2005, di cui costituisce parte integrante, è così modificato:

a) nella sezione I, punto 1.4 - Operatori - ii testo del paragrafo 5) è sostituito dal seguente:

«5) imprenditore agricolo così come definito dall'art. 2135 del codice civile»;

b) nella sezione II, l'allegato A.2, concernente la «scheda ruolo controllore», è sostituito con il nuovo allegato A.2 del presente decreto;

c) nella sezione III, punto 3.4.1, il testo del secondo trattino delle «condizioni minime» è sostituito dal seguente: «le partite dei prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere destinate ai mercati situati al di fuori dell'ambito nazionale ed entro il territorio comunitario. Gli operatori che effettuano spedizioni, in ambito nazionale, di prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di qualità devono riportare, nei documenti che accompagnano le merci, il numero di iscrizione alla banca dati, ovvero la dicitura — esonerato ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 2005, art. 4, comma 5 — qualora non sussista l'obbligo di iscrizione»;

d) nella sezione V, l'allegato *C)*, concernente le istanze di aggiornamento della banca dati è sostituito con il nuovo allegato *C)* del presente decreto;

e) nella sezione V, l'allegato *D)*, concernente la check-list dei controlli di conformità, è sostituito con il nuovo allegato *D)* del presente decreto;

f) nella sezione V, l'allegato *G)*, concernente le istanze di iscrizione nella banca dati e la guida alla compilazione della domanda è sostituito con il nuovo allegato *G)* del presente decreto;

g) nella sezione V, l'allegato *O)*, concernente la notifica di spedizione, è sostituito con il nuovo allegato *O)* del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 315

Allegato A.2 Scheda Ruolo "Controllore"

SCHEDA RUOLO

CONTROLLORE

REQUISITI RICHIESTI

ISTRUZIONE:
- Diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o titoli di studio equipollenti;
- Diploma di perito agrario, di agrotecnico o titoli di studio equipollenti.
- Diploma di istruzione superiore, accompagnato da curriculum vitae da cui risulti una comprovata formazione ed esperienza nell'ambito del settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

CONOSCENZE:
- Conoscenze tecnico-amministrative e legislative inerenti alle produzioni vegetali, con particolare riguardo alla filiera del settore ortofrutticolo e per le diverse fasi della commercializzazione.
- Conoscenze informatiche.

- Conoscenze legislative:
  - obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e in materia di commercio;
  - normativa sanzionatoria generale del comparto agro-alimentare e specifica di settore.

FORMAZIONE:
- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della funzione di controllo;
- aver effettuato, in affiancamento a personale qualificato, attività di controllo.

PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO

- Effettuare l'attività di controllo presso gli operatori del settore secondo le procedure previste dal manuale;
- programma le visite di controllo nel rispetto dell'organizzazione stabilita dal RSC;
- documentare i risultati dell'attività di controllo.

Allegato C)

ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

____

____

____

__| **Comunicazione variazione/integrazione dati alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli**

__| **Richiesta di cancellazione dalla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A...IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL'IMPRESA IDENTIFICATA NEL SOTTOSTANTE QUADRO A, **COMUNICA** LA MODIFICA DEI DATI/CANCELLAZIONE NELLA BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI, DI CUI ALL'ART. 3 DEL REG. (CE) N. 1148/2001 E A TAL FINE **DICHIARA:**

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA (indicare i dati già comunicati alla BNDOO)

RAGIONE SOCIALE ....

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. ISCRIZIONE CCIAA.................................. N. ISCRIZIONE BNDOO...

SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

1) VARIAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

RAGIONE SOCIALE ....

P.IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. ISCRIZIONE CCIAA ....

DOMICILIO O SEDE LEGALE:

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL...

2) VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE

RAPPRESENTANTE LEGALE

COGNOME ....NOME .... SESSO M |_| F|_|

NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA |__|__|____|

COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |_|_|

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

3) VARIAZIONE VOLUME DEL COMMERCIALIZZATO ANNUO DALL'IMPRESA NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO

1. □ INFERIORE a 60.000,00 €
2. □ da 60.001,00 € a 180.000,00 €
3. □ da 180.001,00 € a 540.000,00 €
4. □ SUPERIORE a 540.000,00 €

QUADRO B RELATIVO AL SINGOLO PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

|__| **NUOVA APERTURA**

|__| **CHIUSURA** **Progressivo Struttura.........** |__|__|__|__|__|

|__| **MODIFICA** **Progressivo Struttura.........** |__|__|__|__|__|

QUADRO B 1/3 - VARIAZIONE STRUTTURE - RAPPRESENTANTE CONFORMITA' - ATTREZZATURE (se le modifiche riguardano più punti di commercializzazione si dovranno compilare altrettanti quadri B)

STRUTTURA UTILIZZATA:

☐ STAND O PIAZZOLA N.......................... C/O MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI ....

☐ STAND O PIAZZOLA N..................... C/O MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLA PRODUZIONE O ASTA DI..

☐ AREA PRIVATA IN SEDE FISSA PER LA VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO

☐ AREA PUBBLICA ADIBITA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

UBICAZIONE DELLA STRUTTURA :

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

RAPPRESENTANTE PER LA CONFORMITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

COGNOME .... NOME.. SESSO M |__| F |__|

NAZIONALITÀ .... DATA DI NASCITA |__|__|__|

COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |__|__|

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

3) IMPIANTI UTILIZZATI PER IL CONDIZIONAMENTO

|__| **VARIAZIONI DATI IMPIANTO** |__| **DISMISSIONE IMPIANTO**

C/O MAGAZZINI DI CUI SI DISPONE A TITOLO DI :

☐ PROPRIETÀ ☐ AFFITTO ☐ COMODATO ☐ CONCESSIONE ☐ ALTRO..

- SUPERFICIE MAGAZZINO COPERTA Mq.............................. SCOPERTA Mq..
- CAPACITA' LAVORATIVA GIORNALIERA T..
- CAPACITA' IMPIANTI FRIGORIFERI TRADIZIONALI T..
- CAPACITA' IMPIANTI AD ATMOSFERA CONTROLLATA T..

INDICAZIONE DELLE ATTREZZATURE POSSEDUTE :

....

....

UBICAZIONE IMPIANTO UTILIZZATO:

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

|__| **VARIAZIONI CENTRO DI CONDIZIONAMENTO** |__| **DISMISSIONE CENTRO DI CONDIZIONAMENTO**

C/O CENTRI DI CONDIZIONAMENTO GESTITI DA TERZI

DITTA ....

CON SEDE IN ....

UBICAZIONE IMPIANTO UTILIZZATO :

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

QUADRO B 2/3 VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' (indicare nuova classificazione)

1. ☐ GROSSISTA
   - 1.a ☐ GROSSISTA DI MERCATO , CHE *COMMERCIALIZZA ALL'INTERNO DI UN MERCATO ALL'INGROSSO AGROALIMENTARE
   - 1.b ☐ GROSSISTA FUORI MERCATO, CHE *COMMERCIALIZZA FUORI DAI MERCATI ALL'INGROSSO E CHE RISULTA IN POSSESSO DI MAGAZZINI IDONEI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
2. ☐ OPERATORE CONTOTERZISTA (IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO PER CONTO TERZI)
   INDICARE L'ESATTA FIGURA COMMERCIALE (ES. COMMISSIONARIO)
   ....
3. ☐ ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTA AI SENSI DEL REG. CE N.2200/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
4. ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI.
   - 4.a ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI NON ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA .
   - 4.b ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
5. ☐ IMPRENDITORE AGRICOLO (CON VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, SUPERIORE AD€ 60.000,00)
   - 5.a ☐ NON ASSOCIATO AD OP O A COOPERATIVA
   - 5.b ☐ ASSOCIATO AD OP O A COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
6. ☐ CENTRALI D'ACQUISTO E PIATTAFORME PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
7. ☐ GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E NON(CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A € 60.000,00).
   - 7.a ☐ IPERMERCATI
   - 7.b ☐ SUPERMERCATI
   - 7.c ☐ DISCOUNTS
   - 7.d ☐ CASH & CARRY
   - 7.e ☐ ALTRE SUPERFICI DI VENDITA
8. ☐ DETTAGLIANTI TRADIZIONALI (NON ORGANIZZATI), CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A € 60.000,00.
   - 8.a ☐ SPECIALISTI IN FRUTTA E VERDURA OPERANTI SU AREE PRIVATE/PUBBLICHE IN SEDE FISSA
   - 8.b ☐ AMBULANTI

VARIAZIONE CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALI ESERCITATA (indicare nuova caratteristica)

1. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO IN AMBITO LOCALE.
2. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI E RELATIVA SPEDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE.
3. ☐ CESSIONE, CON RELATIVA SPEDIZIONE, DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
4. ☐ ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.
5. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI LOCALI
6. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUL MERCATO NAZIONALE
7. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
8. ☐ IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DA MERCATI DI PAESI TERZI.

QUADRO B 3/3 - VARIAZIONE PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (quantitativi medi annui espressi in tonnellate)

ORTAGGI	FRUTTA
1. ☐ AGLI .... T	1. ☐ AGRUMI (ARANCE DOLCI/LIMONI/MANDARINI COMPRESI SATSUMA/CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI) T ....
2. ☐ ASPARAGI .... T	2. ☐ ALBICOCCHE .... T ....
3. ☐ CARCIOFI .... T	3. ☐ AVOCADI .... T ....
4. ☐ CAROTE .... T	4. ☐ CILIEGIE .... T ....
5. ☐ CAVOLFIORI .... T	5. ☐ COCOMERI .... T ....
6. ☐ CAVOLI DI BRUXELLES .... T	6. ☐ FRAGOLE .... T ....
7. ☐ CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI .... T	7. ☐ KIWI .... T ....
8. ☐ CETRIOLI .... T	8. ☐ MELE .... T ....
9. ☐ CICORIA WITLOOF .... T	9. ☐ MELONI .... T ....
10. ☐ CIPOLLE .... T	10. ☐ PERE .... T ....
11. ☐ FAGIOLINI .... T	11. ☐ PESCHE E NETTARINE .... T ....
12. ☐ LATTUGHE,INDIVIE RICCE E SCAROLE .... T	12. ☐ PRUGNE .... T ....
13. ☐ MELANZANE .... T	13. ☐ UVA DA TAVOLA .... T ....
14. ☐ PIMENTI O PEPERONI DOLCI .... T	14. ☐ NOCI COMUNI CON GUSCIO .... T ....
15. ☐ PISELLI .... T	15. ☐ NOCCIOLE IN GUSCIO .... T ....
16. ☐ POMODORI .... T	
17. ☐ PORRI .... T	
18. ☐ SEDANI A COSTE .... T	
19. ☐ SPINACI .... T	
20. ☐ ZUCCHINE .... T	
21. ☐ FUNGHI COLTIVATI .... T	
22. ☐ MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI .... T	

ALTRE INFORMAZIONI/PRECISAZIONI
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

QUADRO C - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELL'IMPRESA DALLA BNDOO

MOTIVI DELLA CANCELLAZIONE

☐Cessata attività settore ortofrutta;

☐Volume di affari prodotti normati inferiore a 60.000 euro;

☐Rientrante in una delle categorie esentate dall'obbligo dell'iscrizione, di cui alla Sezione IV - punto 4.1.1 del manuale (specificare categoria): ....

☐Altro..

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare entro 60 giorni dall'evento qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati segnalati nella presente domanda. Quanto dichiarato nella presente domanda (quadri A -B - C) è reso dal/dalla sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

Ai sensi del D.lgs del 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni, Il/La sottoscritto/a autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi Comunitari e Nazionali.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

Il/La sottoscritto/a dichiara il proprio assenso al libero accesso nelle strutture aziendali per i funzionari dello Stato Italiano o della Unione Europea incaricati dei controlli di conformita' dei prodotti ortofrutticoli alle norme comuni di qualita', previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

allegato D

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) N. Progr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Organismo di Controllo: Agecontrol S.p.A. Ufficio di ....

Sez. A) Funzionari/o addetti/o al Controllo

1- Cognome..Nome..Identificativo controllore................................

2- Cognome..Nome..Identificativo controllore................................

3- Cognome..Nome..Identificativo controllore................................

Data (gg/mm/aaaa): |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| **Orario inizio controllo (hh:mm) |__|__|:|__|__|**

Sez. B) Denominazione dell'Impresa N. Iscrizione Banca Nazionale Dati |__|__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|

RAGIONE SOCIALE..

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N. ISCRIZIONE CCIAA..

Categoria Operatore..

Sede legale

INDIRIZZO (via, piazza) .... N. ...COMUNE... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__|

TELEFONO...TELEFAX...E-MAIL...

Sez. C) Rappresentante Legale

COGNOME.. NOME...

NAZIONALITA'..DATA DI NASCITA |____|____|________| SESSO M |__| F |__|

COMUNE DI NASCITA.. PROVINCIA |__|__|

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INDIRIZZO (via, p.za).. COMUNE.. PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__|

TELEFONO...TELEFAX...E-MAIL...

Sez. D) Luogo di commercializzazione (dove si effettua il controllo)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO..

COMUNE.. PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__|

TELEFONO...TELEFAX...E-MAIL...

Sez. E) L'operatore è autorizzato all'uso del Logo Comunitario di cui all'art. 4 del reg. C.E. n. 1148/2001?

NO |__| SI |__| CON NUMERO |__|__|__|__|

Sez. F) Referente per il controllo di conformità

COGNOME.....................................NOME.................................INDIRIZZO .... N. ..

COMUNE.. PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__|

TELEFONO...TELEFAX...E-MAIL...

Sez. G) Nominativo della persona presente al controllo

COGNOME.. NOME...

in qualità di.. documento di identificazione..

numero:... rilasciato da.. il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

note:..

Sez. H) L'operatore impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo da parte del personale addetto o comunque ne ostacola l'esercizio? (D.Lgs.n.306/2002 Art.3 comma 1)

NO |__|

SI |__| Indicare le motivazioni addotte: ....

....

Riportare estremi del verbale n. ...|__|__|__|__|__|__|__|

Sez. I) Eventuali segnalazioni di modifiche della parte anagrafica: ....

....

....

....

....

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001 Progr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita n. ....

CONTROLLO DI IDENTITA' (Reg. C.E. 1148/2001 art.9 comma1, All. IV)

Identificazione della partita oggetto del controllo

Sez. A) Fornitore della partita

A1) ALTRA IMPRESA |__| A2) MEDESIMA IMPRESA DEL CONTROLLO |__

Ragione Sociale...

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N. iscrizione BDNOO |__|__|__|__|__|__|/|__|__|__|

Indirizzo e Numero Civico ....

Comune.. PROV. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TEL................................

Sez. B) Estremi del Documento di Trasporto (DDT) esibito dall'operatore controllato

Numero:..................... Data (gg/mm/aaaa): |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Sez. C) Elementi della partita desunti dal documento di trasporto e/o dalle indicazioni esterne:

Mezzo di trasporto ....Destinazione...

Prodotto.. Varietà.....................................Origine.................... Categoria....... Calibro....................

Colli.. Peso (Kg.) ....

Sez. D) Composizione della partita all'atto del controllo

Colli n. |__|__|__|__|__|__| Peso (Kg) |__|__|__|__|__|__|

Sez. E) **Sul documento di trasporto (DdT) è indicato il Numero di Iscrizione alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli (BNDOO), ovvero la dicitura "esentato ai sensi del DM 01/08/2005 art.4 comma 5" ; (D.Lgs.n.306/2002 Art.3 comma 2)**

SI |__|

NO |__| Eventuale motivazione:...

....

....

Solo per le verifiche in fase di spedizione

Sez. F)

L'Operatore, nel caso di spedizione del prodotto verso altri Paesi UE, ha dato comunicazione all'Organismo di controllo mediante notifica singola/periodica? (DM 01/08/2005 art.5 comma2 ; D.Lgs.n.306/2002 Art.3 comma 2)

SI |__| Riferimento notifica |__|__|__|__|__|__|__|__|

NO |__| perché

|__| l'operatore è esentato ex art. 4 reg. (CE) 1148/2001 (autorizzazione Logo Comunitario)

|__| la spedizione è inferiore a 1 tonnellata

|__| la commercializzazione avviene in ambito nazionale

|__| senza giustificazione

|__| Altro..

Riportare estremi del verbale n. ...|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sez. G) **Per merci spedite alla rinfusa caricate direttamente su mezzo di trasporto, le indicazioni sono riportate su un documento accompagnatorio o su una scheda collocata in vista all'interno del mezzo di trasporto?**

SI |__|

NO |__| Indicare quali sono le indicazioni non riportate o non corrispondenti ai prodotti trasportati

|__| nominativo imballatore/speditore

|__| numero iscrizione alla Banca nazionale Dati

|__| prodotto

|__| varietà o tipo commerciale o calibro (se richiesti dalla norma)

|__| categoria

|__| origine

|__| Altro...

Descrizione dell'irregolarità rilevata: ....

....

....

Riportare estremi del verbale n. ...|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) N. Progr. I__I__I__I__I__I__I__I__I
Partita n. ....

CONTROLLO DI CONFORMITA' (Reg. C.E. 1148/2001 art.9 comma1, All. IV)

Sez. H) Campione esaminato
Colli n. I__I__I__I__I__I Peso (Kg.) I__I__I__I__I__I__I

Risultanze del controllo effettuato

Sez. I) La presentazione è conforme?
SI I__I
NO I__I perchè I__I omogeneità; descrizione: ....
....
I__I condizionamento; descrizione: ....
....

Sez. L) Le Indicazioni esterne sono complete?
SI I__I
NO I__I perchè I__I è assente l'etichetta sull'imballaggio
I__I sono assenti una o più indicazioni previste dalle norme di qualità; descrizione: ....
....
I__I le indicazioni sono inesatte; descrizione: ....
....
I__I altro..

Sez. M) E' presente sull'imballaggio il Logo Comunitario?
NO I__I
SI I__I con numero I__I__I__I__I
denominazione impresa confezionatrice..
n. iscrizione I__I__I__I__I__I__I__I/I__I__I__I__I

Sez. N) Verifica della conformità tecnica; il prodotto è conforme?
SI I__I
NO I__I Perchè: (indicare le carenze riscontrate e le relative percentuali, ivi comprese le discordanze tra le caratteristiche tecniche accertate sul prodotto e i dati riportati in etichetta) ....
....
....
....

Riepilogo del controllo di conformità

Sez. O) Il controllo di conformità del prodotto alla norma di commercializzazione, di cui al Reg. (C.E.) n........................
del I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I ha dato esito:
POSITIVO: I__I viene rilasciato, nel caso di spedizione verso altri Paesi CE il certificato di conformità n...........................
NEGATIVO I__I per le seguenti motivazioni:
I__I presentazione (D.Lgs.n.306/2002 Art.4 comma 1/2)
I__I indicazioni esterne (D.Lgs.n.306/2002 Art.4 comma 1/2)
I__I logo comunitario (D.Lgs.n.306/2002 Art.2)
I__I conformità Tecnica (D.Lgs.n.306/2002 Art.4 comma 1/2)
I__I sanabile
L'operatore viene informato che potrà proseguire nella commercializzazione del prodotto solo dopo averlo reso conforme alla normativa vigente. Al riguardo viene rilasciato un "attestato di non conformità" con l'indicazione dei difetti riscontrati e dei provvedimenti presi (Reg. 1148/2001 Art.9 comma 3).
I__I non sanabile
I__I Altro..
Riportare estremi del verbale n. I__I__I__I__I__I__I__I__I

CHECK-LIST (REG. CE. N. 1148/2001) N. Progr. I__I__I__I__I__I__I__I__I

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI (Reg. C.E. 1148/2001 art.3)

L'impresa risulta iscritta alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli? (D.Lgs.n.306/2002 Art.2 comma 1)

SI I__I con n. Iscrizione I__I__I__I__I__I__I__I__I/I__I__I__I del .. / .. / ....

NO I__I L'impresa ha inoltrato domanda di Iscrizione ?:

SI I__I il (gg/mm/aaaa) I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I con documentazione..

NO I__I perché I__I l'impresa non è tenuta all'iscrizione perché..

I__I L'impresa è di nuova costituzione

I__I senza giustificazione

I__I Altro ....

Le eventuali variazioni riscontrate, sono state comunicate nei termini previsti?

SI I__I il (gg/mm/aaaa) I__I__I/I__I__I/I__I__I__I__I con documentazione..

NO I__I (D.Lgs.n.306/2002 Art.3) motivazioni:..

Riportare estremi del verbale n. ...I__I__I__I__I__I__I__I

Rilevazioni di fine verifica

Sez.A) I funzionari addetti al controllo chiedono alla parte eventuali dichiarazioni in merito a quanto rilevato nel corso della verifica e riportato sulla presente check list:

....

....

....

....

....

La parte dà atto che nel corso delle operazioni di controllo nessun danno è stato arrecato dai verbalizzanti a persone o cose e che nulla è stato asportato dagli stessi ad eccezione dei documenti eventualmente acquisiti in copia ed elencati all'interno del presente verbale.

Il Sig. .... è stato preventivamente e compiutamente informato, in base all'articolo 13 del D.lgs del 30/06/2003 n.196, di tutti gli elementi previsti per legge in materia di trattamento dei dati personali.

Firma..

Sez.B) Allegati

Si allegano i seguenti documenti (specificare se fotocopie):

....

....

Orario di fine controllo (hh:mm) I__I__I:I__I__I

La presente check-list si compone di n.........pagine e viene redatta in tre copie, firmate in originale, di cui una viene consegnata alla parte, una resta al controllore ed una all'ufficio competente per gli adempimenti consequenziali.

Sez. C)

Per l'impresa, in qualità di (barrare la voce di interesse)

I__I Rappresentante dell'impresa

I__I Rappresentante legale dell'impresa

I__I Referente per il controllo di conformità

I__I Persona presente al controllo

(Firma) ....

Il funzionario addetto al controllo

1 – (Firma)..

2 – (Firma)..

3 – (Firma)..

Marca da bollo

ALLEGATO - G

ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

____

____

____

Domanda di iscrizione alla Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli

IL/LA SOTTOSCRITTO/A...,IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE DELL'IMPRESA IDENTIFICATA NEL SOTTOSTANTE QUADRO A, **CHIEDE** L'ISCRIZIONE NELLA BANCA NAZIONALE DATI DEGLI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI, DI CUI ALL'ART. 3 DEL REG. (CE) N. 1148/2001 E A TAL FINE **DICHIARA**:

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

RAGIONE SOCIALE ....
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N. ISCRIZIONE CCIAA..

SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL...

DATI ANAGRAFICI (1)
COGNOME ....NOME .... SESSO M |_| F|_|
NAZIONALITÀ .... DATA DI NASCITA |__|__|____|
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |_|_|
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL...

RAPPRESENTANTE LEGALE (2)
COGNOME ....NOME .... SESSO M |_| F|_|
NAZIONALITA' .... DATA DI NASCITA |__|__|____|
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |_|_|
CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL...

VOLUME DEL COMMERCIALIZZATO ANNUO DALL'IMPRESA NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO
1. ☐ INFERIORE AI 60.000,00 € 2. ☐ DA 60.001,00 € A 180.000,00 €
3. ☐ DA 180.001,00 € A 540.000,00 € 4. ☐ SUPERIORE AI 540.000,00 €

(1) DA COMPILARSI SOLO SE TRATTASI DI IMPRESA INDIVIDUALE
(2) DA COMPILARSI SOLO SE NON TRATTASI DI IMPRESA INDIVIDUALE

NUMERO DEI QUADRI B COMPILATI	n.
TOTALE PAGINE INVIATE	n.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare entro 60 giorni dall'evento qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai dati segnalati nella presente domanda. Quanto dichiarato nella presente pagina e negli allegati quadri B è reso dal/dalla sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

Ai sensi del D.lgs del 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni, Il/La sottoscritto/a autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni successive anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi Comunitari e Nazionali.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

Il/La sottoscritto/a dichiara il proprio assenso al libero accesso nelle strutture aziendali per i funzionari dello Stato Italiano o della Unione Europea incaricati dei controlli di conformita' dei prodotti ortofrutticoli alle norme comuni di qualita', previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Luogo, data e firma del rappresentante legale/titolare

QUADRO B RELATIVO AL SINGOLO PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

QUADRO B 1/3

UBICAZIONE DELLE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

STRUTTURA UTILIZZATA:
□ STAND O PIAZZOLA N............................ C/O MERCATO AGROALIMENTARE
ALL'INGROSSO DI ....
□ STAND O PIAZZOLA N.................... C/O MERCATO ORTOFRUTTICOLO
ALLA PRODUZIONE O ASTA DI..
□ AREA PRIVATA IN SEDE FISSA PER LA VENDITA ALL'INGROSSO O AL DETTAGLIO
□ AREA PUBBLICA ADIBITA PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

UBICAZIONE DELLA STRUTTURA :
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL..

RAPPRESENTANTE PER LA CONFORMITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
COGNOME .... NOME.. SESSO M |__| F |__|
NAZIONALITÀ .... DATA DI NASCITA |____|____|________|
COMUNE DI NASCITA .... PROVINCIA |__|__|
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL..

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI EVENTUALI IMPIANTI UTILIZZATI PER IL CONDIZIONAMENTO DEI PRODOTTI

IMPIANTO UTILIZZATO :

C/O MAGAZZINI DI CUI SI DISPONE A TITOLO DI :

□ PROPRIETÀ □ AFFITTO □ COMODATO □ CONCESSIONE □ ALTRO..
SUPERFICIE MAGAZZINO COPERTA Mq.............................. SCOPERTA Mq.......................................
CAPACITA' LAVORATIVA GIORNALIERA T...
CAPACITA' IMPIANTI FRIGORIFERI TRADIZIONALI T..
CAPACITA' IMPIANTI AD ATMOSFERA CONTROLLATA T...
INDICAZIONE DELLE ATTREZZATURE POSSEDUTE :
....
....
....
....

UBICAZIONE IMPIANTO UTILIZZATO:
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL..
C/O CENTRI DI CONDIZIONAMENTO GESTITI DA TERZI
DITTA ....
CON SEDE IN ....
UBICAZIONE IMPIANTO UTILIZZATO :
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....
COMUNE .... PROV |__|__| CAP |__|__|__|__|__| TELEFONO ....
TELEFAX .... E-MAIL..

QUADRO B 2/3

CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. ☐ GROSSISTA
   - 1.a ☐ GROSSISTA DI MERCATO , CHE *COMMERCIALIZZA ALL'INTERNO DI UN MERCATO ALL'INGROSSO AGROALIMENTARE
   - 1.b ☐ GROSSISTA FUORI MERCATO, CHE *COMMERCIALIZZA FUORI DAI MERCATI ALL'INGROSSO E CHE RISULTA IN POSSESSO DI MAGAZZINI IDONEI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
2. ☐ OPERATORE CONTOTERZISTA (IMPRESE CHE COMMERCIALIZZANO PER CONTO TERZI)
   INDICARE L'ESATTA FIGURA COMMERCIALE (ES. COMMISSIONARIO)
   ....
3. ☐ ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTA AI SENSI DEL REG. CE N.2200/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
4. ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI.
   - 4.a ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI NON ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA .
   - 4.b ☐ COOPERATIVA DI PRODUTTORI ASSOCIATA AD OP O AD ALTRA COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
5. ☐ IMPRENDITORE AGRICOLO (CON VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO, SUPERIORE AD€ 60.000,00)
   - 5.a ☐ NON ASSOCIATO AD OP O A COOPERATIVA
   - 5.b ☐ ASSOCIATO AD OP O AD COOPERATIVA, MA CHE COMMERCIALIZZA ANCHE IN PROPRIO
6. ☐ CENTRALI D'ACQUISTO E PIATTAFORME PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE
7. ☐ GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA E NON(CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A € 60.000,00).
   - 7.a ☐ IPERMERCATI
   - 7.b ☐ SUPERMERCATI
   - 7.c ☐ DISCOUNTS
   - 7.d ☐ CASH & CARRY
   - 7.e ☐ ALTRE SUPERFICI DI VENDITA
8. ☐ DETTAGLIANTI TRADIZIONALI (NON ORGANIZZATI), CON UN VOLUME ANNUO COMMERCIALIZZATO NEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO SUPERIORE A € 60.000,00.
   - 8.a ☐ SPECIALISTI IN FRUTTA E VERDURA OPERANTI SU AREE PRIVATE/PUBBLICHE IN SEDE FISSA
   - 8.b ☐ AMBULANTI

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALI ESERCITATE

1. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI DESTINATI AL CONSUMO IN AMBITO LOCALE.
2. ☐ CESSIONE DI PRODOTTI E RELATIVA SPEDIZIONE IN AMBITO NAZIONALE.
3. ☐ CESSIONE, CON RELATIVA SPEDIZIONE, DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
4. ☐ ESPORTAZIONE DI PRODOTTI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI.
5. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI LOCALI
6. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUL MERCATO NAZIONALE
7. ☐ ACQUISTO DI PRODOTTI SUI MERCATI DEGLI ALTRI PAESI UE.
8. ☐ IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DA MERCATI DI PAESI TERZI.

QUADRO B 3/3

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI (quantitativi medi annui espressi in tonnellate)

ORTAGGI

1. ☐ AGLI .... T ....
2. ☐ ASPARAGI .... T ....
3. ☐ CARCIOFI .... T ....
4. ☐ CAROTE .... T ....
5. ☐ CAVOLFIORI .... T ....
6. ☐ CAVOLI DI BRUXELLES .... T ....
7. ☐ CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI .... T ....
8. ☐ CETRIOLI .... T ....
9. ☐ CICORIA WITLOOF .... T ....
10. ☐ CIPOLLE .... T ....
11. ☐ FAGIOLINI .... T ....
12. ☐ LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE .... T ....
13. ☐ MELANZANE .... T ....
14. ☐ PIMENTI O PEPERONI DOLCI .... T ....
15. ☐ PISELLI .... T ....
16. ☐ POMODORI .... T ....
17. ☐ PORRI .... T ....
18. ☐ SEDANI A COSTE .... T ....
19. ☐ SPINACI .... T ....
20. ☐ ZUCCHINE .... T ....
21. ☐ FUNGHI COLTIVATI .... T ....
22. ☐ MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI .... T ....

FRUTTA

1. ☐ AGRUMI (ARANCE DOLCI/LIMONI/MANDARINI COMPRESI SATSUMA/CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI) T ....
2. ☐ ALBICOCCHE .... T ....
3. ☐ AVOCADI .... T ....
4. ☐ CILIEGIE .... T ....
5. ☐ COCOMERI .... T ....
6. ☐ FRAGOLE .... T ....
7. ☐ KIWI .... T ....
8. ☐ MELE .... T ....
9. ☐ MELONI .... T ....
10. ☐ PERE .... T ....
11. ☐ PESCHE E NETTARINE .... T ....
12. ☐ PRUGNE .... T ....
13. ☐ UVA DA TAVOLA .... T ....
14. ☐ NOCI COMUNI CON GUSCIO .... T ....
15. ☐ NOCCIOLE IN GUSCIO .... T ....

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La presente guida contiene le istruzioni per la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione alla Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli, di seguito denominata B.N.D.O.O., prevista all'art. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e dall'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 1 agosto 2005.

1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- la regolamentazione comunitaria e nazionale individua nella citata B.N.D.O.O., che assorbe il Registro degli operatori ortofrutticoli istituito a norma del Reg. (CE) n. 2251/92, ora abrogato, dal Reg. CE n. 1148/01, lo strumento principale per l'identificazione degli operatori che prendono parte alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione;
- l'art. 3, par. 4) del Reg. CE n. 1148/2001 prevede l'obbligo, per gli operatori ortofrutticoli interessati, di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dallo Stato italiano per la costituzione e l'aggiornamento della B.N.D.O.O.;
- il Decreto Legislativo del 10 dicembre 2002 n. 306 (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 25 del 31 gennaio 2003) stabilisce misure sanzionatorie di carattere amministrativo, sia per la mancata iscrizione da parte dei soggetti tenuti (art. 2 - 1° comma) e sia per omessa o difforme fornitura delle informazioni richieste dagli Organismi competenti (art. 3 - 2° comma), in virtù di quanto previsto dal menzionato Reg. CE n. 1148/2001, salvo che non si ravvisino violazioni di norme penali;
- la domanda d'iscrizione va presentata, una sola volta, agli Uffici delle Regioni e Province Autonome, nei cui rispettivi ambiti territoriali insistono le sedi legali degli operatori interessati. Ogni e qualsiasi modifica, integrazione o variazione deve essere comunicata ai medesimi uffici entro e non oltre 60gg dalla data dell'evento. L'elenco di tali Uffici ed i relativi indirizzi è riportato al punto 3) della presente guida;
- la domanda d'iscrizione alla Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli rientra nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 3 della tariffa, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di € 14,62;
- sono tenuti all'inoltro delle domande gli operatori indicati nelle categorie classificate nella sezione IV del Manuale delle procedure dei controlli adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 1 agosto 2005;
- non sono tenuti all'iscrizione alla B.N.D.O.O., ne' sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità per la commercializzazione i seguenti operatori:
  1) gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli a centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori detentori di centri di deposito, che avviano i prodotti esclusivamente verso i centri di confezionamento e di imballaggio all'interno della regione di produzione;
  2) gli imprenditori che avviano i prodotti ortofrutticoli esclusivamente agli impianti di trasformazione;
  3) gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli coltivati direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
  4) le imprese che conferiscono prodotti ortofrutticoli esclusivamente alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;

- per alcune categorie di operatori la normativa vigente subordina l'obbligo di presentazione della domanda al superamento di una soglia minima di commercializzato annuo (euro 60.000,00) dei prodotti normati. Il commercializzato di cui trattasi, deve riferirsi a tutti i punti di commercializzazione utilizzati dall'operatore interessato ed al complessivo volume annuo commercializzato dei soli prodotti ortofrutticoli normati, al netto di IVA;
- le imprese di nuova costituzione sono tenute a richiedere l'iscrizione in B.N.D.O.O. entro e non oltre 30 gg dall'inizio dell'attività, fatta eccezione per gli operatori il cui obbligo è subordinato al superamento della soglia minima del commercializzato, pari ad Euro 60.000 al netto dell'IVA per i prodotti normati, per i quali, tale termine è individuato entro e non oltre 30 gg dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata tale condizione.

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE

IL MODULO D'ISCRIZIONE

Il modulo si compone di due quadri : il quadro "A" ed il quadro "B".

Il **quadro "A"** è costituito da un'unica sezione, concernente i dati identificativi (anagrafica) dell'impresa ed il volume del commercializzato annuo, espresso in euro, dei prodotti ortofrutticoli normati.

Il **quadro "B"** è costituito da tre sezioni (B 1/3 - B 2/3 - B 3/3), ognuna delle quali deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti, e riguarda gli elementi e le caratteristiche del singolo punto di commercializzazione (ubicazione delle strutture utilizzate sia per la commercializzazione, che per il condizionamento, classificazione delle attività, caratteristiche delle attività commerciali esercitate, tipologia e quantità dei prodotti commercializzati).

Come punto di commercializzazione è da intendersi il luogo ove i prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate norme di qualità, sono esposti per la vendita, messi in vendita, o altrimenti commercializzati per conto proprio o per conto terzi.

Qualora l'operatore per la sua attività utilizzi più punti di commercializzazione, per i quali si avvale fiscalmente del medesimo numero di partita IVA dichiarato nel citato quadro " A ", dovrà compilare e trasmettere altrettanti quadri " B ".

Nel caso di trasmissione di una domanda d'iscrizione contenente più quadri " B ", è necessario numerare progressivamente le pagine inviate.

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Intestazione e sottoscrizione della domanda, relativa alla richiesta d'iscrizione

- la domanda va presentata dall'impresa che non abbia mai presentato domanda d'iscrizione alla B.N.D.O.O. o al previgente Registro degli operatori ortofrutticoli;
- il nominativo del legale rappresentante/titolare che sottoscrive la domanda d'iscrizione deve essere riportato in stampatello;
- il "numero pagine inviate" da indicare a pag. 1) della domanda, deve comprendere la pagina del quadro " A ", nonché quelle dei quadri " B " compilati;
- il rappresentante legale/titolare dell'impresa è tenuto ad apporre le previste tre firme, indicando il luogo e la data delle sottoscrizioni ed allegando, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La mancanza anche di una delle tre sottoscrizioni impedisce la trattazione della stessa domanda d'iscrizione.

Guida alla compilazione del quadro " A "

- ai fini dell'identificazione dell'operatore, nella parte iniziale del quadro vanno dichiarati i dati anagrafici dell'impresa (ragione sociale, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura - CCIIA).
  Al riguardo si precisa che la mancanza delle indicazioni richieste, ostacolando il perfezionamento dell'iter istruttorio, potrebbe determinare o un ritardo nell'attribuzione del numero d'iscrizione, o l'archiviazione della domanda, nell'ipotesi in cui fosse impossibile identificare l'impresa;
- la parte riservata ai " DATI ANAGRAFICI ", deve essere compilata nella sola ipotesi in cui l'operatore abbia la forma di impresa individuale;
- la parte riservata ai dati relativi al " RAPPRESENTANTE LEGALE " deve essere compilata solo se l'operatore interessato rivesta una forma giuridica diversa da quella di impresa individuale;
- qualsiasi sia la forma giuridica dell'impresa, l'operatore deve in ogni caso indicare - barrando la specifica casella - lo scaglione del proprio volume del commercializzato annuo, al netto di IVA, dei prodotti ortofrutticoli normati;

BANCA NAZIONALE DATI OPERATORI ORTOFRUTTICOLI
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Guida alla compilazione del quadro " B "

- nel quadro " B 1/3 ", al fine di identificare il singolo punto di commercializzazione, devono essere dichiarati dati ed elementi circa :
  - la tipologia della struttura utilizzata, barrando una delle quattro caselle previste;
  - l'ubicazione della struttura medesima;
  - il rappresentante della conformità dei prodotti ortofrutticoli. Tale figura deve essere rivestita da persona dotata di esperienza che (in possesso di adeguata preparazione in materia di norme comunitarie di commercializzazione) è responsabile della qualità dei prodotti ortofrutticoli posti in vendita e come tale, funge da referente durante l'esecuzione dei controlli di conformità.
    In assenza della prevista indicazione, è interlocutore per la conformità il rappresentante legale o il titolare dell'impresa, a prescindere dal possesso dei requisiti suddetti ;
- la seconda parte del quadro " B 1/3 " va compilata soltanto se l'impresa dispone a vario titolo di centri di condizionamento (luoghi in cui i prodotti sono soggetti ad operazioni di cernita, calibratura, imballaggio, marcatura ed eventuale magazzinaggio frigorifero) o utilizza per il condizionamento della merce altre strutture gestite da terzi;
- allo scopo di classificare l'impresa nell'ambito di una delle categorie previste dal manuale, l'impresa che presenta la domanda, è tenuta a barrare una delle caselle riportate nella prima parte ("Classificazione dell'attività") del quadro " B 2/3 ";
- nella seconda parte ("Caratteristiche delle attività commerciali esercitate") del quadro "B 2/3"; barrare la/le casella/e riconducibile/i alle tipologie delle cessioni e degli approvvigionamenti di merce effettuati presso il punto di commercializzazione;
- nel quadro " B 3/3 ", relativamente al singolo punto di commercializzazione, vanno indicati (barrando le rispettive caselle) i prodotti ortofrutticoli commercializzati (distinti in ortaggi e frutta) e soggetti alle norme comuni di qualità, nonché le relative quantità espresse in tonnellate.

3) ELENCO DEGLI UFFICI COMPETENTI ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE D'ISCRIZIONE ALLA B.N.D.O.O.

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
ABRUZZO	**REGIONE ABRUZZO** Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca – Servizio Produzioni Agricole e Mercato Ufficio Interventi di Mercato Via Catullo, 17 65126 PESCARA
BASILICATA	**REGIONE BASILICATA** Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale – Ufficio Produzioni Vegetali-P.O. Controlli di Conformità sugli ortofrutticoli Corso A. De Gasperi, 10 75025 Policoro (MT)
BOLZANO (Provincia Autonoma)	**PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO** Ripartizione 35 - Artigianato, Industria e Commercio Ufficio 35.3 Commercio Via Raiffeisen, n. 5 39100 BOLZANO
CALABRIA	**REGIONE CALABRIA** Ufficio Interventi Produzioni Industriali e Agroalimentari Via S. Nicola, 8 galleria Mancuso 88100 CATANZARO
CAMPANIA	**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA** Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali Isola A/6 Centro Direzionale 80143 NAPOLI

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
EMILIA-ROMAGNA	**REGIONE EMILIA-ROMAGNA** Direzione Generale Agricoltura Servizio Produzioni Vegetali Viale Silvani, 6 40122 BOLOGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA	**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA** Direzione Generale delle Risorse Agricole, Naturali e Forestali Servizio Fitosanitario – Sede di Udine Via Caccia, 17 33100 UDINE
LAZIO	**REGIONE LAZIO** Direzione Regionale Agricoltura Area Servizio Fitosanitario e Tutela delle Risorse Genetiche Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 ROMA
LOMBARDIA	**REGIONE LOMBARDIA** Direzione Generale Agricoltura Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere Struttura OCM e Qualità Piazza IV Novembre, 5 20124 MILANO
LIGURIA	**REGIONE LIGURIA** Servizio Fitosanitario Regionale Via N. Bixio n. 6/7 16128 GENOVA
MARCHE	**REGIONE MARCHE** Dipartimento Sviluppo Economico Servizio Sistema Agroalimentare, Ambiente Rurale e Foreste Via Tiziano, 44 60100 ANCONA

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
MOLISE	**REGIONE MOLISE** Servizio Fitosanitario – Ricerca Applicata – Qualità delle produzioni Via A. Morrone, 48 86035 Larino (CB)
PIEMONTE	**REGIONE PIEMONTE** Assessorato Agricoltura Direzione : Programmazione e Valorizzazione dell'Agricoltura Settore : Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO
PUGLIA	**REGIONE PUGLIA** Ispettorato Compartimentale Agricoltura e Alimentazione Ufficio II^ Alimentazione e Tutela del Settore Lungomare N. Sauro, 45 70121 BARI
SARDEGNA	**ERSAT** Servizio Vigilanza, Controlli e Attività ispettive nel comparto agricolo Via Caprera, 8 09123 CAGLIARI
SICILIA	**REGIONE SICILIA** Assessorato Agricoltura e Foreste, Dipartimento Interventi Strutturali Servizio X Fitosanitario Regionale Viale Regione Siciliana, 2675 90145 PALERMO
TOSCANA	**REGIONE TOSCANA** Direzione Generale dello Sviluppo Economico Settore Produzioni Agricole Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE

REGIONI E PROVINCIE AUTONOME	Indirizzo Ufficio Competente
TRENTO **(Provincia Autonoma)**	**PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO** Ufficio per la Qualità delle Produzioni Agroalimentari Via G. B. Trener, 3 38100 TRENTO
VALLE D'AOSTA	**REGIONE AUTONOMA VALLE d'AOSTA** Servizio fitosanitario, frutticoltura e produzioni vegetali Lieu-dit. Croix Noire, 4 11020 Saint-Christophe (AO)
UMBRIA	**REGIONE UMBRIA** Direzione Attività Produttive Servizio Credito Agrario, Controlli Esterni, Garanzia delle Produzioni - Sezione Terza Via Mario Angeloni, 61 06124 PERUGIA
VENETO	**REGIONE del VENETO** Direzione Politiche agroalimentari e per le imprese Servizio qualificazione delle produzioni P.O. certificazione di prodotto, di processo e tracciabilità Via Torino, 110 30172 Mestre (VE)

Banca Nazionale Dati Operatori Ortofrutticoli

Allegato O)
Agli Organismi di controllo
Indirizzo...............

NOTIFICA DI SPEDIZIONE N° Prot. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Anno |_|_|_|_|

|__| **Giornaliera** |__| **Mensile** |__| **Trimestrale**

Sez.A) OPERATORE N.iscrizione |_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

RAGIONE SOCIALE ....

CODICE FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |_|_| CAP |_|_|_|_|_| TELEFONO ....

TELEFAX .... E-MAIL..

Sez.B) LUOGO DI SPEDIZIONE *(SE DIVERSO DAL PUNTO DI COMMERCIALIZZAZIONE)*

PRESSO ....

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO ....

COMUNE .... PROV |_|_|

ALTRE INDICAZIONI..

Sez.C) MERCATO DI DESTINAZIONE

|__| **PAESI UE**

(Indicare nazione)..

Sez.D) MEZZO DI TRASPORTO

|__| Gommato |__| Aereo |__| Nave |__| Ferrovia |__| Altro..

Sez.E) DATA e ORARI DI SPEDIZIONE

Mese :

Gen-|01| Feb-|02| Mar-|03| Apr-|04| Mag-|05| Giu-|06| Lug-|07| Ago-|08| Set-|09| Ott-|10| Nov-|11| Dic-|12|

Giornaliera	Mensile	Trimestrale		
		mese : |_|_|	mese : |_|_|	mese : |_|_|
il giorno |__|__|	Lu- |__|	Lu- |__|	Lu- |__|	Lu- |__|
	Ma- |__|	Ma- |__|	Ma- |__|	Ma- |__|
alle ore |_|_|:|_|_|	Me- |__|	Me- |__|	Me- |__|	Me- |__|
	Gi- |__|	Gi- |__|	Gi- |__|	Gi- |__|
	Ve- |__|	Ve- |__|	Ve- |__|	Ve- |__|
	Sa- |__|	Sa- |__|	Sa- |__|	Sa- |__|
	Do- |__|	Do- |__|	Do- |__|	Do- |__|
	dalle ore |_|_|:|_|_|	dalle ore |_|_|:|_|_|		
	alle ore |_|_|:|_|_|	alle ore |_|_|:|_|_|		

Sez.F) PRODOTTI IN SPEDIZIONE

|__|	AGLI T.	|__|	MELANZANE T.	|__|	CILIEGIE T. ....
|__|	ASPARAGI T.	|__|	PIMENTI O PEPERONI DOLCI T.	|__|	COCOMERI T. ....
|__|	CARCIOFI T.	|__|	PISELLI T.	|__|	FRAGOLE T. ....
|__|	CAROTE T.	|__|	POMODORI T.	|__|	KIWI T. ....
|__|	CAVOLFIORI T.	|__|	PORRI T.	|__|	MELE T. ....
|__|	CAVOLI DI BRUXELLES T.	|__|	SEDANI A COSTE T.	|__|	MELONI T. ....
|__|	CAVOLI CAPPUCCI E VERZOTTI T.	|__|	SPINACI T.	|__|	PERE T. ....
|__|	CETRIOLI T.	|__|	ZUCCHINE T.	|__|	PESCHE E NETTARINE T. ....
|__|	CICORIA WITLOOF T.	|__|	FUNGHI COLTIVATI T.	|__|	PRUGNE T. ....
|__|	CIPOLLE T.	|__|	MISCUGLI DI ORTOFRUTTICOLI FP T.	|__|	UVA DA TAVOLA T. ....
|__|	FAGIOLINI T.	|__|	AGRUMI T.	|__|	NOCI COMUNI CON GUSCIO T. ....
|__|	LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SC. T.	|__|	ALBICOCCHE T.	|__|	NOCCIOLE IN GUSCIO T. ....
			__		AVOCADI T.		

Sez.G)

Per l'operatore, in qualità di (barrare la voce di interesse)

|__| responsabile della spedizione
|__| rappresentante legale dell'impresa
|__| referente per il controllo di conformità
|__| rappresentante del punto di commercializzazione

data (gg/mm/aaaa) |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| della notifica

(Firma)..

07A04261

DECRETO 28 marzo 2007.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007, di cui all'articolo 3 del decreto 24 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2007;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 23 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

Nuovo agricoltore

1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, un nuovo agricoltore può richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale qualora si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *k)*, del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. In tal caso, l'agricoltore:

a) dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *k)*, del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve detenere almeno un ettaro di superficie ammissibile.

Art. 2.

Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *a)* e per le quali non è stato possibile richiedere premi nel periodo di riferimento.

2. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti.

3. È consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2006.

4. Non è consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, da parte degli agricoltori che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento, in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

Art. 3.

Allineamento alle medie regionali

Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che già detiene titoli e che per il 2007 ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera *b)* e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *b)* e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.

Art. 5.

Acquisto di terreni dati in locazione

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. È consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 30 aprile 2006.

Art. 6.

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia del provvedimento amministrativo, ovvero della decisione giudiziaria, che descriva le superfici e/o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1, 2 e 5, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non è consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA provvederà a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto al capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2007

Il direttore generale: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 304

07A04211

DECRETO 23 aprile 2007.

Conferimento al Consorzio tutela vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Reggiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2005 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini «Reggiano»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, con sede in Reggio Emilia, via Gualerzi, 8, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Reggiano», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e del rappresentante della regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, con sede in Reggio Emilia, via Gualerzi, 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Reggiano», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Reggiano» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Reggiano» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Reggiano», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Reggiano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto 29 marzo 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi che saranno approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04153

DECRETO 23 aprile 2007.

Conferimento al Consorzio tutela vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Colli di Scandiano e di Canossa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2005 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, con sede in Reggio Emilia, via Gualerzi, 8, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 15 gennaio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Emilia-Romagna;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 gennaio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, con sede in Reggio Emilia, via Gualerzi, 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC dei vini «Colli di Scandiano e di Canossa», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Colli di Scandiano e di Canossa» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al predetto soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Colli di Scandiano e di Canossa», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato

di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, e dalla regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto 29 marzo 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi che saranno approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04154

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Radio Cetraro Stereo - Società cooperativa a r.l.», in Cetraro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La soecietà cooperativa «Radio Cetraro Stereo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cetraro (Cosenza), costituita in data 25 novembre 1986 con atto a rogito del notaio dott. Espedito Claudio Cristoforo di Cetraro (Cosenza), REA n. 100807, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Caprio Maria, nata a Avellino il 24 settembre 1964, con studio a Cosenza in via dei Mille n. 98, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04263

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», in Cittanova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Bevacqua - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cittanova (Reggio-Calabria), costituita in data 3 agosto 1988 con atto a rogito del notaio dott. Scordamaglia Domenico di Vibo Valentia (Catanzaro) REA n. 111541, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Campisi Francesco, nato a Cosenza il 21 novembre 1967 con studio in Rende (Cosenza), piazza Martin Luther King n. 10 (complesso Metropolis), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04264

DECRETO 2 aprile 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Parco degli aranci - Società cooperativa a r.l.», in Cassano Jonio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la cooperativa «Parco degli aranci - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cassano Jonio (Cosenza) è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e il dott. De Marco Sergio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2004 con il quale il dott. Palopoli Giampiero è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. De Marco Sergio dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale l'avv. Antonella Palazzo è nominata commissario liquidatore in sostituzione dott. Palopoli Giampiero dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 28 dicembre 2006 con la quale l'avv. Antonella Palazzo rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Caprio Maria, nata a Avellino il 24 settembre 1964, residente a Cosenza in via dei Mille n. 98, è nominata commissario liquidatore della cooperativa «Parco degli aranci - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 7 agosto 2003, in sostituzione dell'avv. Antonella Palazzo, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04265

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 15 marzo 2007.

Approvazione del programma promozionale 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 16 marzo 1976, n. 71, recante «modifiche delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1997, n. 474, e successiva modificazione, concernente «approvazione del regolamento recante statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.)» ed, in particolare, l'art. 13, riguardante il procedimento relativo al programma promozionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 165, in particolare l'art. 4, comma 2, recante «norme in materia di indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità»;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 17 ottobre 2006, n. 242, con il quale sono state emanate le linee direttrici in materia di attività promozionale per il 2007 ed è stata prevista l'approvazione del relativo piano promozionale da parte della competente Direzione generale del Ministero;

Vista la delibera n. 015/07, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'I.C.E. il 30 gennaio 2007, concernente il programma promozionale 2007, articolato in progetti settoriali aventi termini temporali estensibili al 31 marzo 2008 e con proiezione tendenzialmente triennale;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo, acquisito a seguito della riunione del 22 febbraio 2007;

Considerato che l'Istituto ha predisposto il programma promozionale previa consultazione dei soggetti portatori di interessi, di cui ha selezionato i progetti settoriali prioritari;

Considerato che il programma promozionale 2007 prevede una spesa di parte pubblica di € 60.900.000,00 cui l'I.C.E. farà fronte con lo stanziamento del Capitolo 2531 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2007 e, per la differenza, con le economie derivanti dai precedenti programmi promozionali;

Considerata la rispondenza del programma proposto alle Linee direttrici di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2006 sopra citato, anche secondo una logica di continuità con l'attività posta in essere nell'anno corrente;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la delibera n. 015/07, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero il 30 gennaio 2007, relativa al programma promozionale 2007.

Art. 2.

Il Ministero trasferisce all'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le procedure in vigore, la somma necessaria alla realizzazione del programma suddetto a valere sullo stanziamento del Cap. 2531 del proprio stato di previsione delle spese per il 2007.

Art. 3.

L'Istituto informa anticipatamente il Ministero sullo stato di elaborazione e sulla realizzazione dei progetti e delle singole iniziative.

Le modifiche da apportare al programma promozionale - relativamente agli obiettivi dei progetti ed alle iniziative in essi comprese, nonché ai relativi costi - sono sottoposte all'approvazione di questo Ministero in piani di adattamento infrannuali, che tengono conto delle previe indicazioni del Ministero.

Art. 4.

L'Istituto promuove la partecipazione, anche finanziaria, alla realizzazione dei progetti promozionali dei soggetti del «sistema Italia» comunque interessati, sulla base di quanto indicato nelle Linee direttrici del Ministero.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 15 marzo 2007

Il direttore generale: CAPRIOLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 351

07A04260

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE 3 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1631 del 4 aprile 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 4 aprile 2007, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale dei comparti pubblici del lodigiano, tenutasi dalle ore 9,30 alle ore 12,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 835 del 26 aprile 2007 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lodi, nel giorno 4 aprile 2007 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 maggio 2007

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

07A04258

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

CIRCOLARE 1° marzo 2007.

Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.

Gli uffici della Commissione europea - Direzione generale per il mercato interno - hanno segnalato al Governo italiano dei casi nei quali stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara, hanno preso in considerazione, come criteri per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore anziché alla qualità dell'offerta, in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.

In particolare, è stato constatato che in un numero considerevole di gare, segnatamente per l'attribuzione di appalti di servizi, gli elementi presi in considerazione come criteri di aggiudicazione si riferiscono piuttosto alla fase di selezione del prestatore.

Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione ed eventuali controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all'oggetto, alla luce dei principi e delle norme del diritto comunitario.

In particolare, l'art. 44, comma 1, della direttiva 2004/18/CEE, dispone che: «L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'art. 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3».

Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la distinzione tra criteri di idoneità, ovvero di «selezione dell'offerente», e criteri di aggiudicazione e quindi di «selezione dell'offerta» è rigorosa.

Benché non sia escluso che l'accertamento dell'idoneità degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto possano aver luogo simultaneamente, le due operazioni sono disciplinate da norme diverse.

L'accertamento dell'idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 47 a 52 della stessa direttiva. Lo scopo di questi articoli non è quello di limitare la competenza degli Stati membri a fissare il livello di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesta dalla partecipazione alle varie gare d'appalto, bensì di stabilire quali sono le referenze probanti o i mezzi di prova che possono prodursi per dimostrare la capacità finanziaria, economica e tecnica dei fornitori.

Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'art. 53 della direttiva 2004/18 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa. Quando l'aggiudicazione è a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi criteri variabili, ma collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (Corte di giustizia, sentenza 20 settembre 1988 in causa 31/87 Beentjes; sentenza 19 giugno 2003 in causa C-315/01 GAT).

Per quanto riguarda, in particolare, l'aggiudicazione degli appalti di servizi, si è posto il problema dell'utilizzo, ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di elementi attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza). Tali elementi, in quanto attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell'appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti.

È nella fase di selezione, infatti, che l'amministrazione aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di accertare la capacità dell'offerente a provvedere al servizio in questione. Quindi, l'esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell'offerta.

L'offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell'offerente.

Pertanto, se l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare elementi attinenti alla capacità dell'offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, si invitano, pertanto, tutte le amministrazioni interessate a conformarsi con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede di redazione di tutti i bandi di gara e della relativa documentazione per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

Al fine di garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva e nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, si ricorda, inoltre, che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per questo motivo, le amministrazioni aggiudicatrici, quando non adottano come unico criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ma si fondano su vari criteri al fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono tenute a menzionare questi criteri nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Si ricorda che la Commissione europea è già più volte intervenuta nei confronti del Governo italiano, sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di appalti hanno pubblicato avvisi di gara in palese contrasto con il diritto comunitario.

Poiché l'eventuale ripetersi di comportamenti simili da parte delle stazioni appaltanti, da ritenersi illegittimi per violazione delle regole comunitarie sopra descritte, potrebbe comportare condanne dello Stato italiano ai sensi dell'art. 228 del Trattato CE, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Unione europea, si invitano tutte le stazioni appaltanti ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare, con l'avvertenza che, in caso di inosservanza di siffatti obblighi, si incorrerà nella responsabilità amministrativa per danno all'erario, con consequenziali provvedimenti a carico dei pubblici funzionari che vi hanno dato causa.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza sull'intero territorio nazionale.

Roma, 1° marzo 2007

Il Ministro per le politiche europee: BONINO

Registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 387

07A04157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3613
Yen	163,47
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5826
Corona ceca	28,137
Corona danese	7,4517
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68280
Fiorino ungherese	246,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7584
Nuovo leu romeno	3,3085
Corona svedese	9,1413
Corona slovacca	33,618
Franco svizzero	1,6479
Corona islandese	86,67
Corona norvegese	8,1220
Kuna croata	7,3490
Rublo russo	35,0250
Nuova lira turca	1,8450
Dollaro australiano	1,6496
Dollaro canadese	1,5086
Yuan cinese	10,4873
Dollaro di Hong Kong	10,6469
Rupia indonesiana	12315,00
Won sudcoreano	1261,86
Ringgit malese	4,6567
Dollaro neozelandese	1,8428
Peso filippino	64,730
Dollaro di Singapore	2,0743
Baht tailandese	44,741
Rand sudafricano	9,4923

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 4 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3561
Yen	163,15
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5826
Corona ceca	28,118
Corona danese	7,4517
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68280
Fiorino ungherese	246,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7504
Nuovo leu romeno	3,3175
Corona svedese	9,1575
Corona slovacca	33,540
Franco svizzero	1,6479
Corona islandese	86,52
Corona norvegese	8,1280
Kuna croata	7,3422
Rublo russo	34,9580
Nuova lira turca	1,8360
Dollaro australiano	1,6562
Dollaro canadese	1,4985
Yuan cinese	10,4473
Dollaro di Hong Kong	10,6066
Rupia indonesiana	12170,32
Won sudcoreano	1257,99
Ringgit malese	4,6385
Dollaro neozelandese	1,8463
Peso filippino	64,320
Dollaro di Singapore	2,0603
Baht tailandese	44,229
Rand sudafricano	9,4745

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 7 maggio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3615
Yen	163,31
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5826
Corona ceca	28,167
Corona danese	7,4516
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68230
Fiorino ungherese	246,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6966
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7413
Nuovo leu romeno	3,3120
Corona svedese	9,1655
Corona slovacca	33,537
Franco svizzero	1,6471
Corona islandese	86,37
Corona norvegese	8,1220
Kuna croata	7,3458
Rublo russo	35,0260
Nuova lira turca	1,8230
Dollaro australiano	1,6483
Dollaro canadese	1,5028
Yuan cinese	10,4889
Dollaro di Hong Kong	10,6428

Rupia indonesiana	12096,93
Won sudcoreano	1255,85
Ringgit malese	4,6495
Dollaro neozelandese	1,8442
Peso filippino	64,331
Dollaro di Singapore	2,0613
Baht tailandese	44,335
Rand sudafricano	9,4161

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 8 maggio 2007

Dollaro USA	1,3558
Yen	162,29
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5828
Corona ceca	28,232
Corona danese	7,4522
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68030
Fiorino ungherese	245,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7491
Nuovo leu romeno	3,3053
Corona svedese	9,1890
Corona slovacca	33,627
Franco svizzero	1,6489
Corona islandese	86,83
Corona norvegese	8,1360
Kuna croata	7,3415
Rublo russo	34,9560
Nuova lira turca	1,8190
Dollaro australiano	1,6355
Dollaro canadese	1,4946
Yuan cinese	10,4342
Dollaro di Hong Kong	10,6018
Rupia indonesiana	12052,38
Won sudcoreano	1251,34
Ringgit malese	4,6204
Dollaro neozelandese	1,8363
Peso filippino	63,824
Dollaro di Singapore	2,0545
Baht tailandese	44,340
Rand sudafricano	9,3921

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 9 maggio 2007

Dollaro USA	1,3535
Yen	162,35
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5828
Corona ceca	28,236
Corona danese	7,4525
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67985
Fiorino ungherese	247,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7609
Nuovo leu romeno	3,2885
Corona svedese	9,1935
Corona slovacca	33,579
Franco svizzero	1,6486
Corona islandese	86,75
Corona norvegese	8,1340
Kuna croata	7,3330
Rublo russo	34,9250
Nuova lira turca	1,8131
Dollaro australiano	1,6331
Dollaro canadese	1,4984
Yuan cinese	10,4132
Dollaro di Hong Kong	10,5829
Rupia indonesiana	11931,10
Won sudcoreano	1250,02
Ringgit malese	4,6060
Dollaro neozelandese	1,8381
Peso filippino	63,980
Dollaro di Singapore	2,0524
Baht tailandese	44,228
Rand sudafricano	9,3808

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Cambi del giorno 10 maggio 2007

Dollaro USA	1,3527
Yen	162,86
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5829
Corona ceca	28,257
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68070
Fiorino ungherese	248,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7634
Nuovo leu romeno	3,2844
Corona svedese	9,2065
Corona slovacca	33,581
Franco svizzero	1,6473
Corona islandese	86,06
Corona norvegese	8,1590
Kuna croata	7,3272
Rublo russo	34,9120
Nuova lira turca	1,8145
Dollaro australiano	1,6258
Dollaro canadese	1,4983
Yuan cinese	10,4071
Dollaro di Hong Kong	10,5791
Rupia indonesiana	11856,42
Won sudcoreano	1251,45
Ringgit malese	4,6012
Dollaro neozelandese	1,8439
Peso filippino	63,780
Dollaro di Singapore	2,0521
Baht tailandese	44,188
Rand sudafricano	9,4209

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A04317

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del comitato di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto bancario italiano.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 aprile 2007, sono sciolti il Comitato di amministrazione e il Collegio dei sindaci della Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto Bancario Italiano iscritta all'Albo dei Fondi pensione - Sezione speciale I Fondi pensione preesistenti - numero 1488 con sede legale a Milano in via Monte di Pietà, n. 8 - 20121.

La Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) con propria delibera provvede alla nomina degli organi di amministrazione straordinaria della Cassa secondo le disposizioni di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in quanto compatibili.

L'amministrazione straordinaria avrà una durata di sei mesi eventualmente prorogabile, con successivo decreto, per ulteriori sei mesi.

07A04254

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 40647 del 3 aprile 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 1° dicembre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area.

Area del comune di Salerno.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della S.S. n. 517

Bussentina - Completamento della variante alle S.S. n. 28 E 517.

Lotto di saldatura dal km 9+563.50 al km 21+751.030

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40700 del 3 aprile 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 1° dicembre 2005 al 29 febbraio 2008 del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 40648 del 3 aprile 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo cli 27 mesi, a decorrere dal 16 novembre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

Area del comune di Palermo.

Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione e completamento del palazzo ex aeronautica militare da adibire a sede del comando regionale della Guardia di finanza.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto ii 40701 del 3 aprile 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 16 novembre 2005 al 15 febbraio 2008, del trattaniento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 40649 del 3 aprile 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi a decorrere dal 28 ottobre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area.

Area del comune di Taranto.

Imprese impegnate nei lavori concernenti il recupero funzionale di adeguamento a sede universitaria ex caserma Rossaroll.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 40702 del 3 aprile 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 28 ottobre 2005 al 27 gennaio 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A04267

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 40777 del 13 aprile 2007 la società T.E.R.NA., con sede in Roma è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dalla data di inizio attività.

Con decreto n. 40799 del 20 aprile 2007 la società Asco Piave, con sede in Pieve di Soligo (Treviso), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 15 dicembre 1998.

07A04268

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40652 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Edisud S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 25 agosto 2006 al 24 febbraio 2007;

Con decreto n. 40653 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della FIN.E-DI.TOR. S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 gennaio 2007 al 2 luglio 2007;

Con decreto n. 40654 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di interazione salariale per crisi aziendale della U.T.E.T. S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 gennaio 2007 al 2 luglio 2007;

Con decreto n. 40655 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Litosud S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, (via Tor Sapienza) Roma, (via C. Pesenti) Roma, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 gennaio 2007;

Con decreto n. 40656 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Rotocolor S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, (via Colombo) Roma, (via Cavallari) (Roma), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 gennaio 2007;

Con decreto n. 40658 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Billa Ag S.p.a., con sede in Milano, unità di Desenzano del Garda (Brescia), per il periodo dal 25 dicembre 2006 al 24 dicembre 2007;

Con decreto n. 40659 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fraver S.p.a., con sede in Quaregna (Biella), unità di Bene Vagienna (Cuneo), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007;

Con decreto n. 40660 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maire Engineering S.p.a., con sede in Roma, unità di Firenze, Roma, per il periodo dal 1 dicembre 2006 al 30 novembre 2007;

Con decreto n. 40661 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nemesis S.r.l., con sede in Ossona (Milano), unità di Ossona (Milano), per il periodo dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2007;

Con decreto n. 40662 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sitip S.p.a., con sede in Cene (Bergamo), unità di Albino (Bergamo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Con decreto n. 40663 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Upim S.r.l., con sede in Milano, unità di Carbonia (Cagliari), Nuoro, per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007;

Con decreto n. 40664 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Upim S.r.l., con sede in Milano, unità di Iglesias (Cagliari), per il periodo dal 1º dicembre 2006 al 30 novembre 2007;

Con decreto n. 40665 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Atea S.p.a., con sede in Dronero (Cuneo), unità di Bardello (Varese), per il periodo dall'8 gennaio 2007 al 7 gennaio 2008;

Con decreto n. 40666 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Molteni & C. S.p.a., con sede in Lambrugo (Como), unità di Lambrugo (Como), Alzate Brianza (Como), per il periodo dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2006;

Con decreto n. 40667 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Panini Servizi c/o Delphi S.r.l., con sede in Pisa, unità di Livorno, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 14 maggio 2007;

Con decreto n. 40668 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Panini servizi c/o Delphi S.r.l., con sede in Pisa, unità di Livorno, per il periodo dal 1º giugno 2006 al 31 maggio 2007;

Con decreto n. 40669 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Solmag S.p.a., con sede in Mulazzano (Lodi), unità di Casei Gerola (Pavia), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Con decreto n. 40670 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Kemica S.p.a., con sede in Cornaredo (Milano), unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2007;

Con decreto n. 40671 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cantieri Navali Termoli S.p.a., con sede in Termoli (Campobasso), unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1º agosto 2006 al 31 luglio 2007;

Con decreto n. 40672 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gieffe S.r.l., con sede in Dormelletto (Novara), unità di Dormelletto (Novara), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 5 novembre 2007;

Con decreto n. 40673 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura di Vitalba S.r.l., con sede in Alba (Cuneo), unità di Atella (Potenza), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007;

Con decreto n. 40674 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Faem S.r.l., con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di San Gennaro Vesuviano (Napoli), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Con decreto n. 40675 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Emmebiesse S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Casale Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

Con decreto n. 40676 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Framar S.p.a., con sede in Mombello Monferrato (Alessandro), unità di Mombello Monferrato (Alessandro), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007;

Con decreto n. 40677 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aticarta S.p.a., con sede in Milano, unità di Pompei (Napoli), per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 17 ottobre 2007;

Con decreto n. 40678 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Md Service S.r.l., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 20 novembre 2006 al 19 novembre 2007;

Con decreto n. 40679 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Samm S.r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandro), unità di Casale Monferrato (Alessandro), per il periodo dal 22 settembre 2006 al 21 settembre 2007;

Con decreto n. 40680 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lanificio di Lessona S.p.a., con sede in Lessona (Biella), unità di Masserano (Biella), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008;

Con decreto n. 40681 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fospal S.r.l., con sede in Strambino (Torino), unità di Strambino (Torino), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007;

Con decreto n. 40682 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Parco Solare - Società cooperativa a responsabilità, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), unità di Vallo della Lucania (Salerno), per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007;

Con decreto n. 40683 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ziche Manifattura Lane S.r.l., con sede in Zanè (Vicenza), unità di Breda di Piave (Treviso), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 ottobre 2007;

Con decreto n. 40684 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bluref S.r.l., con sede in Castellanza (Varese), unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 15 novembre 2006 al 14 novembre 2007;

Con decreto n. 40685 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2006 al 26 settembre 2007;

Con decreto n. 40686 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della T.S.M. Italia S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 21 dicembre 2006 al 20 dicembre 2007;

Con decreto n. 40687 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della European Components S.p.a., con sede in Assemini (Cagliari), unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 24 ottobre 2006;

Con decreto n. 40688 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Atlantis la città dell'innovazione S.p.a., con sede in Pula (Cagliari), unità di Cagliari, Pula (Cagliari), per il periodo dal 4 febbraio 2006 al 3 febbraio 2007;

Con decreto n. 40689 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Mabitex S.p.a., con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 30 giugno 2007;

Con decreto n. 40690 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Paravia international S.r.l., con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), unità di Fisciano (Salerno), per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º luglio 2008;

Con decreto n. 40691 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Conceria danese S.p.a., con sede in Montorso Vicentino (Vicenza), unità di Arzignano (Vicenza), Montorso Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 30 settembre 2007;

Con decreto n. 40692 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gilardi Italia S.p.a., con sede in Coseano (Udine), unità di Coseano (Udine), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007;

Con decreto n. 40693 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Umbria olii S.p.a., con sede in Campello sul Clitunno (Perugia), unità di Campello sul Clitunno (Perugia), per il periodo dal 26 novembre 2006 al 25 novembre 2007;

Con decreto n. 40694 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della M.A.P. S.p.a., con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano (Novara), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007;

Con decreto n. 40695 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Mivar - Societa in accomandita per azioni, con sede in Milano, unità di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dall'11 settembre 2006 al 10 marzo 2007;

Con decreto n. 40696 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Z. Bavelloni S.p.a., con sede in Bregnano (Como), unità di Bregnano (Como), Costa di Mezzate (Bergamo), per il periodo dal 4 dicembre 2006 al 3 dicembre 2007;

Con decreto n. 40697 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cotonificio Honegger S.p.a., con sede in Albino (Bergamo), unità di Albino (Bergamo), per il periodo dal 23 ottobre 2006 al 22 ottobre 2007;

Con decreto n. 40698 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della C.A.F. S.r.l,. con sede in Limatola (Benevento), unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 luglio 2006

Con decreto n. 40699 del 3 aprile 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Bulloneria meridionale S.p.a., con sede in Lacedonia (Avellino), unità di Lacedonia (Avellino), Roccabascerana (Avellino), per il periodo dal 19 dicembre 2004 al 18 giugno 2005.

07A04269

Provvedimenti di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40650 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n 416/81 e legge n. 62/01 - art. 35, comma 3, legge per il periodo dal 15 ottobre 2006 al 14 ottobre 2008, nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 15 ottobre 2006 al 14 aprile 2007 della Tipografica Sociale S.p.a., con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano);

Con decreto n. 40651 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale legge n. 416/81 e legge n. 62/01 per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007 della Il manifesto S.c.a.r.l., con sede in Roma, unità di Milano, Roma.

07A04270

Provvedimenti di annullamento, approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 40657 del 3 aprile 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/81 e n. 62/01 per il periodo dal 20 agosto 2006 al 19 febbraio 2008 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 20 agosto 2006 al 19 febbraio 2007 della SGN2 S.p.a., con sede in Bologna, unità di Caltignaga (Novara).

Il presente provvedimento annulla inoltre il decreto ministeriale del 28 giugno 2006 n. 38809 limitatamente al periodo dal 20 agosto 2006 al 19 febbraio 2008.

07A04271

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Casteggio (Pavia) il 22 febbraio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 19 aprile 2007, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «OLTREPÒ PAVESE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

1) Rosso;
2) Rosso riserva;
3) Rosato;
4) Rosato frizzante;
5) Buttafuoco;
6) Buttafuoco frizzante;
7) Sangue di Giuda frizzante;
8) Sangue di Giuda spumante;
9) Bianco;
10) Bonarda;
11) Bonarda frizzante;
12) Barbera;
13) Barbera frizzante;
14) Riesling;
15) Riesling frizzante;
16) Riesling spumante;
17) Cortese;
18) Cortese frizzante;
19) Cortese spumante;
20) Moscato;
21) Moscato frizzante;
22) Moscato spumante;
23) Moscato liquoroso;
24) Moscato passito;
25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumante;
28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumante;
31) Pinot nero (vinificato in rosso);
32) Malvasia;
33) Malvasia frizzante;
34) Malvasia spumante;
35) Pinot grigio vinificato in bianco;
36) Pinot grigio vinificato in rosato;
37) Pinot grigio vinificato in bianco frizzante;
38) Pinot grigio vinificato in rosato frizzante;
39) Chardonnay;
40) Chardonnay frizzante;
41) Chardonnay spumante;
42) Sauvignon;
43) Sauvignon spumante;
44) Cabernet sauvignon.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

1) Rosso;
2) Rosato;
3) Rosato frizzante;
4) Rosso riserva;
5) Buttafuoco;
6) Buttafuoco frizzante;
7) Sangue di Giuda frizzante;
8) Sangue di Giuda spumante:

— Barbera: dal 25% al 65%;

— Croatina: dal 25% al 65%;

— Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 45%;

9) Bianco:

— Riesling e/o Riesling italico: minimo 60%;

— Pinot nero (vinificato in bianco) o altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia massimo: 40%;

10) Bonarda;
11) Bonarda frizzante:

— Croatina (tradizionalmente denominata Bonarda): dall'85% al 100%;

— Barbera, Ughetta, Uva rara, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

12) Barbera;
13) Barbera frizzante:

— Barbera dall'85% al 100%;

— Croatina, Uva rara, Ughetta e Pinot nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

14) Riesling;
15) Riesling frizzante;
16) Riesling spumante:

— Riesling e/o Riesling italico: minimo 85%;

— Pinot nero, Pinot grigio e Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

17) Cortese;
18) Cortese frizzante;
19) Cortese spumante:

— Cortese: minimo 85%;

— altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

20) Moscato;
21) Moscato frizzante;
22) Moscato liquoroso;
23) Moscato passito;
24) Moscato spumate:

— Moscato bianco: minimo 85%;

— Malvasia di Candia aromatica massimo 15%;

25) Pinot nero (vinificato in bianco);
26) Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante;
27) Pinot nero (vinificato in bianco) spumate:

— Pinot nero: minimo 85%;

— Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

28) Pinot nero (vinificato in rosato);
29) Pinot nero (vinificato in rosato) frizzante;
30) Pinot nero (vinificato in rosato) spumate:

— Pinot nero: minimo 85%;

— Pinot grigio, Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

31) Pinot nero (vinificato in rosso):

— Pinot nero: minimo 100%;

32) Malvasia;

33) Malvasia frizzante;

34) Malvasia spumante:

— Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%;

— altri vitigni a bacca bianca, idoneo alla coltivazione nella provincia di Pavia, fino a un massimo del 15%;

35) Pinot grigio vinificato in bianco;

36) Pinot grigio vinificato in rosato;

37) Pinot grigio vinificato in bianco frizzante;

38) Pinot grigio vinificato in rosato frizzante:

— Pinot grigio: minimo 85%;

— Pinot nero, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

39) Chardonnay;

40) Chardonnay frizzante;

41) Chardonnay spumante:

— Chardonnay: minimo 85%;

— Pinot nero, Pinot grigio, Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

42 Sauvignon;

43) Sauvignon spumante:

— Sauvignon: minimo 85%;

— altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%;

44) Cabernet sauvignon:

— Cabernet sauvignon: minimo 85%;

— altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Pavia, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

I conduttori interessati ai vigneti iscritti all'albo dell'«Oltrepò Pavese» Buttafuoco e Sangue di Giuda, all'atto della denuncia delle uve possono rivendicare la denominazione di origine «Oltrepò Pavese» rosso, qualora le uve non assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale previsto per le citate tipologie «Oltrepò Pavese» Buttafuoco e «Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Oltrepò Pavese» rosso, rosato o rosso riserva, con la specificazione di vitigno e «Oltrepò Pavese» spumante Metodo Martinotti comprende la fascia vitivinicola collinare dell'«Oltrepò Pavese» per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona e così delimitata:

parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» Buttafuoco insita pure in quella più ampia dei vini «Oltrepò Pavese», comprende i territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi.

La zona di produzione del vino «Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda insita anch'essa nell'area più ampia dei vini «Oltrepò Pavese» è delimitata come segue:

dalla strada statale n. 10 al km 162+700 segue quale confine a est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele Casa dei Rovati, Montù Beccaria. Al bivio di questa, prima dell'abitato, prosegue sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Ca' de' Bernardini, Borsoni, Bergamasco, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia a ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

4.2. *Densità di impianto.*

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000, per le tipologie Bonarda la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.

4.3. *Sesti d'impianto e forme d'allevamento.*

I sesti d'impianto e le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

4.4. *Irrigazione.*

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. *Rese ad ettaro e gradazione minima naturale.*

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologie	Produzione max t./ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
1) Rosso	11	11% vol.
2) Rosso riserva	11	12% vol.
3) Rosato	11	10% vol.
4) Rosato frizzante	11	10% vol.
5) Bianco	12	10,5% vol.
6) Buttafuoco	10,5	11,5% vol.
7) Buttafuoco frizzante	10,5	11,5% vol.
8) Sangue di Giuda frizzante	10,5	11,5% vol.
9) Sangue di Giuda spumante	10,5	11,5% vol.
10) Barbera	12	11% vol.
11. Barbera frizzante	12	11% vol.
12) Bonarda	12,5	10,5% vol.
13) Bonarda frizzante	12,5	10,5% vol.
14) Riesling	12,5	10,5% vol.
15) Riesling frizzante	12,5	10,5% vol.
16) Cortese	11	10% vol.
17) Cortese frizzante	11	10% vol.
18) Moscato	12,5	10% vol.
19) Moscato frizzante	12,5	10% vol.
20) Moscato passito	12,5	10,5% vol.
21) Moscato liquoroso	12,5	12,5% vol.
22) Malvasia	11,5	9,5% vol.
23) Malvasia frizzante	11,5	9,5% vol.
24) Pinot nero vinificato in bianco	12	10,5% vol.
25) Pinot nero vinificato in bianco frizzante	12	10,5% vol.
26) Pinot nero vinificato in rosato	12	10,5% vol.
27) Pinot nero vinificato in rosato frizzante	12	10,5% vol.
28) Pinot nero vinificato in rosso	12	10,5% vol.
29) Pinot grigio vinificato in bianco	12	10,5% vol.
30) Pinot grigio vinificato in bianco frizzante	12	10,5% vol.
31) Pinot grigio vinificato in rosato	12	10,5% vol.
32) Pinot grigio vinificato in rosato frizzante	12	10,5% vol.
33) Chardonnay	10	10% vol.
34) Chardonnay frizzante	10	10% vol.
35) Sauvignon	10	10% vol.
36) Cabernet sauvignon	10,5	10,5% vol.
37) Cortese spumante	11	9,0% vol.
38) Riesling spumante	12,5	9,5% vol.
39) Moscato spumante	12,5	9,5% vol.
40) Malvasia spumante	11,5	9.0% vol.
41) Pinot nero vinificato in bianco spumante.	12	9,5% vol.
42) Pinot nero vinificato in rosato, spumante	12	9,5% vol.
43) Chardonnay spumante	10	9% vol.
44) Sauvignon spumante	10	9% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» per tutta la partita.

La regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

5.1. *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

È consentito, inoltre, che si effettuino nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte le operazioni di vinificazione ai fini della spumantizzazione per la produzione dell'«Oltrepò Pavese» delle seguenti tipologie: Moscato, Malvasia, Riesling, Pinot nero, Cortese, Chardonnay, Sauvignon e per la produzione di «Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso.

5.2. *Resa massima uva/vino.*

Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologie	Resa uva/vino
1) Rosso	70%
2) Rosso riserva	70%
3) Rosato	70%
4) Rosato frizzante	70%
5) Bianco	70%
6) Buttafuoco	70%
7) Buttafuoco frizzante	70%
8) Sangue di Giuda frizzante	70%
9) Sangue di Giuda spumante	70%
10) Barbera	70%
11) Barbera frizzante	70%
12) Bonarda	70%
13) Bonarda frizzante	70%
14) Riesling	70%
15) Riesling frizzante	70%
16) Cortese	70%
17) Cortese frizzante	70%
18) Moscato	70%
19) Moscato frizzante	70%
20) Moscato passito	45%
21) Moscato liquoroso	70%
22) Malvasia	70%
23) Malvasia frizzante	70%
24) Pinot nero vinificato in bianco	70%
25) Pinot nero vinificato in bianco frizzante	70%
26) Pinot nero vinificato in rosato	70%
27) Pinot nero vinificato in rosato frizzante	70%
28) Pinot nero vinificato in rosso	70%
29) Pinot grigio vinificato in bianco	70%
30) Pinot grigio vinificato in bianco frizzante	70%
31) Pinot grigio vinificato in rosato	70%
32) Pinot grigio vinificato in rosato frizzante	70%
33) Chardonnay	70%
34) Chardonnay frizzante	70%
35) Sauvignon	70%
36) Cabernet sauvignon	70%
37) Cortese spumante	70%
38) Riesling spumante	70%
39) Moscato spumante	70%
40) Malvasia spumante	70%
41) Pinot nero vinificato in bianco spumante	70%
42) Pinot nero vinificato in rosato spumante	70%
43) Chardonnay spumante	70%
44) Sauvignon spumante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie spumante: Cortese, Riesling, Moscato, Malvasia, Chardonnay e Pinot nero dovranno essere indicate all'atto della denuncia annuale delle medesime.

5.3. *Modalità di vinificazione e di elaborazione.*

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Oltrepò Pavese». Nel caso della vinificazione disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento.

Nella preparazione dei vini spumanti «Oltrepò Pavese», Riesling, Cortese, Chardonnay, Moscato, Malvasia e Sauvignon deve essere usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave (metodo charmat detto localmente metodo Martinotti).

5.4 *Invecchiamento.*

La denominazione «Oltrepò Pavese» rosso riserva è riservata ai vini sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi a partire dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve.

5.5. *Immissione al consumo.*

I Vini a D.O.C. «Oltrepò Pavese» Buttafuoco non possono essere immessi al consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Il vino «Oltrepò Pavese» Moscato passito non può essere immesso al consumo prima del 1º giugno dell'anno successivo alla vendemmia

5.6. *Vini passiti e liquorosi.*

Il vino «Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso, nei due tipi dolce e secco o dry, deve essere prodotto partendo da mosto o da vino Moscato, di cui al presente disciplinare. Per il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico previsto al consumo, al Moscato liquoroso è ammessa l'aggiunta, prima, durante e dopo la fermentazione, di alcol puro, acquavite, mosto concentrato.

È consentita la produzione di «Oltrepò Pavese» Moscato passito partendo dalle uve Moscato di cui all'art. 2, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata di «Oltrepò Pavese» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

1) *«Oltrepò Pavese» rosso:*

— colore: rosso rubino intenso;
— odore: vinoso intenso;
— sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

2) *«Oltrepò Pavese» rosso riserva:*

— colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
— odore: profumo intenso, etereo;
— sapore: asciutto, corposo, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

3) *«Oltrepò Pavese» rosato:*

— colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
— odore: leggermente vinoso, caratteristico;
— sapore: asciutto, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 per mille;
— estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

4) *«Oltrepò Pavese» rosato frizzante:*

— colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
— odore: leggermente vinoso, caratteristico;
— sapore: vivace, asciutto, armonico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; di cui almeno 10,00% effettivo;
— acidità totale minima: 4,5 per mille;
— estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

5) *«Oltrepò Pavese» bianco:*

— colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
— odore: intenso,caratteristico;
— sapore: asciutto, gradevole, di gusto fresco e armonico;
— titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5g/l;
— estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

6) *«Oltrepò Pavese» Buttafuoco:*

— colore: rosso vivo, più o meno intenso;
— odore: vinoso, intenso;
— sapore: asciutto, di corpo;
— titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

7) *«Oltrepò Pavese» Buttafuoco frizzante:*

— colore: rosso vivo, più o meno intenso;
— odore: vinoso, intenso;
— sapore: asciutto, di corpo;
— spuma: vivace, evanescente;
— titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.; di cui almeno 11,50% effettivo;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

8) *«Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda frizzante dolce:*

— colore: rosso rubino intenso;
— odore: vinoso intenso;
— sapore: pieno, di corpo e dolce;
— spuma: vivace, evanescente;
— residuo zuccherino minimo: 90 g/l;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui almeno 7 % vol. svolto;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

9) *«Oltrepò Pavese» Sangue di Giuda spumante dolce:*

— colore: rosso rubino intenso;
— odore: vinoso intenso;
— sapore: pieno, di corpo, dolce;
— spuma: vivace, persistente;
— titolo alcolometrico volumico effettivo 9,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

10) *«Oltrepò Pavese» Barbera:*

— colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
— odore: vinoso, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
— sapore: sapido, di corpo, leggermente tannico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

11) *«Oltrepò Pavese» Barbera frizzante:*

— colore: rosso rubino intenso, limpido, brillante;
— odore: vinoso, profumo caratteristico;
— sapore: sapido, di corpo;
— spuma: vivace, evanescente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 10,50% effettivo;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

12) *«Oltrepò Pavese» Bonarda:*
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: profumo intenso e gradevole;
- sapore: secco, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

13) *«Oltrepò Pavese» Bonarda frizzante secco e/o amabile:*
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: profumo intenso e gradevole;
- sapore: secco o amabile, leggermente tannico, fresco;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 9,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

14) *«Oltrepò Pavese» Riesling:*
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

15) *«Oltrepò Pavese» Riesling frizzante:*
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole intenso;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

16) *«Oltrepò Pavese» Riesling spumante:*
- colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: fresco, gradevole e intenso;
- spuma: fine e persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

17) *«Oltrepò Pavese» Cortese:*
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

18) *«Oltrepò Pavese» Cortese frizzante:*
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: morbido, fresco;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui almeno 10,00% effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

19) *«Oltrepò Pavese» Cortese spumante:*
- colore: giallo paglierino chiaro;
- odore: vinoso, caratteristico;
- spuma: fine e persistente;
- sapore: morbido, fresco, piacevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

20) *«Oltrepò Pavese» Moscato:*
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole, vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,5% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

21) *«Oltrepò Pavese» Moscato spumante dolce:*
- colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
- sapore: dolce, gradevole;
- spuma: fine persistente e dorata;
- titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 6,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

22) *«Oltrepò Pavese» Moscato liquoroso:*
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico intenso;
- sapore: vellutato, secco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

23) *Oltrepò Pavese» Moscato passito:*
- colore: giallo dorato o leggermente ambrato;
- odore: aromatico, caratteristico, delicato;
- sapore: dolce, armonico, pieno e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 15,00% vol. di cui almeno svolto 12% vol.;
- acidità totale minima: 3,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
- acidità volatile massima: 1,5 g/l.

24) *«Oltrepò Pavese» Malvasia:*
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: secco, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

25) *«Oltrepò Pavese» Malvasia frizzante:*
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: gradevole, morbido;
- spuma: vivace, evanescente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 7,0 % effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

26) *«Oltrepò Pavese» Malvasia spumante secco e/o amabile e/o dolce:*
- colore: giallo paglierino;
- odore: aromatico, caratteristico, intenso;
- spuma: fine e persistente;
- sapore: secco, amabile, dolce;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 6,0 % effettivo;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

27) *«Oltrepò Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco):*
— colore: giallo paglierino, verdognolo;
— odore: caratteristico;
— sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

28) *«Oltrepò Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco) frizzante:*
— colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
— odore: caratteristico;
— sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole e vivace;
— spuma: vivace, evanescente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno 10,5 % effettivo;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

29) *«Oltrepò Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco) spumante:*
— colore: giallo paglierino, verdognolo chiarissimo;
— odore: caratteristico;
— sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
— spuma: fine e persistente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

30) *«Oltrepò Pavese» Pinot nero spumante rosato:*
— colore rosato, tendente al cerasuolo tenue;
— odore: caratteristico;
— sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
— spuma: fine e persistente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

31) *«Oltrepò Pavese» Pinot nero rosato:*
— colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
— odore: caratteristico;
— sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

32) *«Oltrepò Pavese» Pinot nero frizzante rosato:*
— colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
— odore: caratteristico;
— sapore: fresco, sapido, fine, molto gradevole, e vivace;
— spuma: vivace, evanescente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; di cui almeno 10,0 % effettivo;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

33) *«Oltrepò Pavese» Pinot nero:*
— colore: rosso rubino con riflessi aranciati;
— odore: intenso, ampio, speziato;
— sapore: secco, caldo, leggermente tannico;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
— acidità totale minima: 4,0 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

34) *«Oltrepò Pavese» Pinot grigio:*
— colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
— odore: caratteristico, fruttato;
— sapore: fresco, sapido, gradevole;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

35) *«Oltrepò Pavese» Pinot Grigio frizzante:*
— colore: giallo paglierino più o meno intenso o leggermente ramato;
— odore: caratteristico, fruttato;
— sapore: fresco, sapido, gradevole e vivace;
— spuma: vivace, evanescente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol., di cui almeno 10,5 % effettivo;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

36) *«Oltrepò Pavese» Chardonnay:*
— colore: giallo paglierino più o meno carico;
— odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
— sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

37) *«Oltrepò Pavese» Chardonnay frizzante:*
— colore: giallo paglierino più o meno carico;
— odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
— sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole, vivace;
— spuma: vivace, evanescente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno 10,0 % effettivo;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

38) *«Oltrepò Pavese» Chardonnay spumante:*
— colore: giallo paglierino più o meno carico;
— odore: caratteristico, strutturato con vena aromatica;
— sapore: fresco, intenso, sapido, gradevole;
— spuma: fine e persistente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

39) *«Oltrepò Pavese» Sauvignon:*
— colore: giallo paglierino;
— odore: caratteristico, delicato;
— sapore: asciutto, fresco e piacevole;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

40) *«Oltrepò Pavese» Sauvignon spumante:*
— colore: giallo paglierino;
— odore: caratteristico, delicato;
— sapore: asciutto, fresco e piacevole;
— spuma: fine e persistente;
— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
— acidità totale minima: 4,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

41) *«Oltrepò Pavese» Cabernet Sauvignon:*

— colore: rosso rubino intenso;

— odore: leggermente erbaceo, caratteristico;

— sapore: armonico, pieno, lievemente tannico;

— titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

— acidità totale minima: 4,5 g/l;

— estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

7.1. *Qualificazioni.*

Alla denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.2. *Etichettatura.*

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Oltrepò Pavese» può essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i tipi «Bianco», «Rosso», «Rosso riserva», «Sangue di Giuda», «Buttafuoco», «Pinot Nero» (vinificato in rosso) e «Moscato passito».

7.3. *Caratteri e posizioni in etichetta.*

Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettattura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

Nella tipologia «Oltrepò Pavese» Pinot nero (vinificato in rosato) spumante è consentito per la tipologia rosato l'uso in etichetta del termine Rosè.

Il nome di vitigno le menzioni specifiche tradizionali o di colore previste dal presente disciplinare per le varie tipologie debbono essere indicate nella designazione del prodotto seguendo immediatamente a cascata le diciture «Oltrepò Pavese» denominazione di origine controllata.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in contenitori di qualunque capacità previsti dalla legge, ad esclusione delle tipologie Bianco, Rosso, Rosso riserva, Pinot nero (vinificato in rosso) e Buttafuoco, che devono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a litri 5. La tipologia Bonarda soltanto in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5.

Per la tappatura dei vini spumanti è obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.

Inoltre a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela può essere consentito con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'utilizzo dei contenitori di capacità di litri 6-9 e superiori.

07A04266

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Mesalazina Pliva»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 844 del 16 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pliva Pharma S.p.a. (codice fiscale 03227750969) con sede legale e domicilio fiscale in via Tranquillo Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano.

Medicinale: MESALAZINA PLIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034254019 - «400 mg compresse gastroresistenti» 50 compresse;

A.I.C. n. 034254021 - «800 mg compresse gastroresistenti» 24 compresse;

A.I.C. n. 034254033 - «2 g/50 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 50 ml;

A.I.C. n. 034254045 - «4 g/100 ml sospensione rettale» 7 contenitori monodose da 100 ml;

A.I.C. n. 034254058 - «500 mg supposte» 20 supposte.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a. (codice fiscale n. 00761810506) con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo dè Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Mesalazina Big.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04215

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Paracetamolo D & G»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 875 del 19 aprile 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D e G S.r.l. (codice fiscale n. 01239960477) con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo dè Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: PARACETAMOLO D & G.

Confezioni:

A.I.C. n. 030524019 - 20 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 034254021 - 10 supposte 400 mg.

È ora trasferita alla società: Federfarma.CO distrubuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale n. 124808800157) con sede legale e domicilio fiscale in Via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Paracetamolo Federfarma.Co.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04216

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Neo-Lotan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 889 del 23 aprile 2007

Medicinale: NEO-LOTAN.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma - Codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029385010 - «50 mg compresse rivestite» 28 compresse varia in:

A.I.C. n. 029385010 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Marcaina»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 900 del 23 aprile 2007

Medicinale: MARCAINA.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano - codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 021409089 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 1 fiala da 10 ml;

varia in:

A.I.C. n. 021409089 - «2,5 mg/ml + adrenalina 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 021409204 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 1 fiala da 5 ml;

varia in:

A.I.C. n. 021409204 - «2,5 mg/ml + adrenalina 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 021409382 - «2,5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 5 fiale 10 ml;

varia in:

A.I.C. n. 021409382 - «2,5 mg/ml + adrenalina 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 021409394 -«5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 5 fiale 5 ml;

varia in:

A.I.C. n. 021409394 - «5 mg/ml + adrenalina 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 021409406 - «5 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 5 fiale 10 ml

varia in:

A.I.C. n. 021409406 - «5 mg/ml + adrenalina 5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 10 ml

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lortaan»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 901 del 23 aprile 2007

Medicinale: LORTAAN.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma - Codice fiscale n. 0042270587.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 029384017 - «50 mg compresse rivestite» 28 compresse

varia in:

A.I.C. n. 029384017 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A04219

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo, della società cooperativa Pul. Solare & Service Piccola soc. coop. a r.l., in Latisana.

Con deliberazione n. 904 del 20 aprile 2007, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile, gli amministratori della cooperativa «Pul. Solare & Service Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Latisana ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Carlo Uliana, con studio in Fagagna, via Riolo n. 32.

07A04255

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamenti di alcune cartografie allegate al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave», già adottato dal Comitato istituzionale nella seduta del 3 marzo 2004.

Si rende noto che con decreto segretariale n. 8 in data 13 marzo 2007, sono aggiornate, ai sensi dell'art. 6 comma 1 delle norme di attuazione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave» le tavole 1/3 e 2/3 relative alla pericolosità geologica nel comune di Erto e Casso (Pordenone).

La modifica, che costituisce variante al P.A.I, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Copia del decreto segretariale, con le cartografie allegate, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e al comune di Erto e Casso (Pordenone) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, ai fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone ed è consultabile sul sito www.adbve.it

07A04281

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo ai decreti 6 aprile 2007 recanti: «Autorizzazione, all'istituto "Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509» e «Autorizzazione, all'istituto "C.O.I.R.A.G. - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica sui gruppi", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509» del Ministero della pubblica istruzione. (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2007).

I decreti citati in epigrafe, pubblicati erroneamente come emanati dal Ministero della pubblica istruzione, riportati nel sommario e alle pagine 19 e 20 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2007, sono da intendersi emanati dal Ministero dell'università e della ricerca; pertanto, sia nel sommario alla pagina 2, seconda colonna, sia alla pagina 19, prima del titolo del primo decreto sono inserite le seguenti parole: «Ministero dell'Università e della ricerca.».

07A04256

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-111) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00